



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**VII SEZIONE PENALE**

\*\*\*\*\*

**RITO COLLEGALE**  
**AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA**

<b>DOTT. MARCO TREMOLADA</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT. MAURO GALLINA</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. ALBERTO CARBONI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. SERGIO SPADARO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. GIOVANNI DECARO</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG. ALESSANDRO OBERTO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA  
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 38**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.**

**A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14**

**UDIENZA DEL 16/12/2020**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204749588**

**Esito: RINVIO AL 20/01/2021**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Fornari.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Fornari.....	21

**TRIBUNALE DI MILANO  
VII SEZIONE PENALE  
RITO COLLEGIALE**

**Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.  
Udienza del 16/12/2020**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –**

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.34.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

***Arringa della Difesa, Avv. Fornari***

DIFESA, AVV. FORNARI - Per Casula. Presidente, chiederei autorizzazione a parlare senza mascherina.

PRESIDENTE - Se tutti condividono questa richiesta.

DIFESA, AVV. FORNARI - Le colleghe che sono accanto a me sono le colleghe di studio, hanno una mascherina iperprotettive, e comunque sono tutti i giorni accanto a me.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

DIFESA, AVV. FORNARI - Signor Presidente, signori Giudici, la Difesa dell'ingegner Casula è l'ultima delle difese delle persone fisiche... non si sente?

PRESIDENTE - Sì, se vuole stare seduto, così si può avvicinare, come preferisce.

DIFESA, AVV. FORNARI - Sto seduto solo se si sente meglio, perché se no dovrei stare piegato in due così.

PRESIDENTE - Sì, forse...

DIFESA, AVV. FORNARI - Va meglio così?

PRESIDENTE - Sì, grazie.

DIFESA, AVV. FORNARI - Dicevo l'ultima delle Difese delle persone fisiche a prendere la parola, e questo mi consente senz'altro di non ripercorrere tutto il negoziato OPL 245, che è stato d'altro canto già ricostruito compiutamente ed egregiamente dai colleghi che mi hanno preceduto. Quindi limiterò il mio intervento, signor Presidente, soltanto alle circostanze contestate nel capo d'imputazione al nostro assistito, affrontandole dalla sua prospettiva e riportandomi, per quella parte che residua, cioè che non tratteremo, che non tratterò io, e che non tratterà neanche l'Avvocato Alleva, alla memoria scritta che l'Avvocato Alleva e io depositeremo. Avvocato Alleva al quale mando ovviamente un affettuoso saluto. Discuterà ovviamente a gennaio da par suo e tornando in super forma sicuramente. Vi intratterò, signor Presidente, ho fatto i conti, all'incirca un paio d'ora, chiedendo a metà circa una piccola pausa. Naturalmente mi atterrò, come detto, alle sue indicazioni, cioè a quelle di stare entro la continenza di cose nuove, di cose non dette. Spero che perdonerete se ci saranno dei piccoli richiami, che ovviamente sono soltanto utili ai collegamenti necessari a che il ragionamento sia fluido. Delineato il confine in questo senso del mio intervento, quindi ingegner Casula, e solo la sua posizione, consentitemi, prima di entrare nella parte viva del mio ragionamento, di fare dei ringraziamenti. Un ringraziamento, questa volta mi limito a fare un ringraziamento e davvero sentito, ed è ai miei colleghi di studio. Questo processo, questi tipi di processi non si possono fare da soli, signor Presidente, non si possono fare seriamente da soli. Occorre fare in team, e io ho la fortuna di avere una grande squadra di ragazzi bravissimi, li ringrazio a uno a uno, me lo consentirete: l'Avvocato Dicerino, l'Avvocato Morrono, l'Avvocato Procopio, che sono le colleghe che sono accanto a me. Come dicevo proverò ad offrire al Tribunale l'angolo visuale del nostro assistito. Una lettura che è diametralmente opposta a quella della Pubblica Accusa. Una lettura che dal nostro punto di vista sarà doverosamente più aderente all'istruttoria dibattimentale, per come è emersa, e non potrebbe essere diversamente, d'altro canto. Noi sappiamo che l'idea di poter conoscere la verità, prescindendo dal lungo e anche impegnativo percorso che impone la celebrazione di un processo, è molto pericolosa. Quest'aula, in senso figurato, le aule che ci hanno visto protagonisti, le diverse aule che ci hanno visto protagonisti in questo processo delimitano il perimetro di quanto deve interessarci e occuparci. Questo il perimetro, oltre non si deve e non si può andare. E del resto non

possiamo che muovere da questa ferma convinzione: la migliore verità è quella che è stata raggiunta nel processo, nel rispetto delle regole processuali, di tutte le regole processuali, da parte delle parti processuali. Possibilmente di tutte le parti processuali. Io ho deciso di iniziare la mia arringa partendo dalla fine, e cioè chiedendovi di assolvere Roberto Casula perché il fatto non sussiste o con la formula che riterrete di giustizia. E lo faccio perché condivido pienamente la valutazione netta, tranciante che è stata fatta dai colleghi che mi hanno preceduto. Signor Presidente, Signori del Tribunale, né una prova, né un quadro indiziario che si possa definire appena sufficiente è stato portato dall'accusa sul presunto accordo fra i dirigenti Eni e i Pubblici Ufficiali nigeriani, presunto accordo avente ad oggetto il mercimonio del *munus* pubblico. Nulla dunque sull'elemento costitutivo cardine del reato di corruzione internazionale addebitato ai nostri assistiti. Entrerò adesso nel merito della mia discussione ripercorrendo sia le prove dichiarative assunte durante l'istruttoria dibattimentale, sia le prove documentali acquisite. A proposito di queste ultime mi si consenta una breve parentesi, che appare però doverosa. A un certo punto il Pubblico Ministero ha detto testualmente "ciò che emerge dai documenti è scritto sulla pietra", lo ha detto all'udienza del 21 luglio 2020. E mi trova d'accordo naturalmente. Tuttavia questa affermazione, che è efficace indubbiamente, e anche condivisa, ripeto, non può prescindere dalla necessità che ciascun documento non sia estrapolato dal suo contesto o, peggio, suggestivamente sezionato o accostato ad altri elementi del tutto inconferenti. Ciò che è scritto nei documenti non può essere valutato senza tener conto del momento in cui è stato scritto, da chi è stato scritto, di cosa è successo prima che l'autore lo abbia scritto, di cosa è successo dopo che l'autore lo abbia scritto. Tutto ha una sua collocazione temporale, e solo se quel documento che analizziamo è lasciato al suo posto, quel documento, solo in quel caso, è scritto sulla pietra sicuramente, e può aiutarci a comprendere ciò che è accaduto e perché è accaduto. Per questo motivo, signor Presidente, io mi sono imposto, come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, di seguire radicalmente l'ordine cronologico degli eventi, a fronte di una ricostruzione accusatoria, che come hanno detto anche i colleghi prima di me, ha appiattito gli eventi su un medesimo orizzonte temporale, con l'effetto inevitabile di decontestualizzare i fatti, le condotte, i rapporti. E d'altro canto, solo grazie a questa preordinata mancanza di ordine è stato possibile, per la Procura, operare una lettura che, a mio avviso, è stata parziale, decontestualizzata per l'appunto, talvolta anche distorta dei documenti. Una lettura che ha tralasciato molti dettagli, cui invece vorrò dare risalto perché ritengo che abbiano una straordinaria importanza, almeno sicuramente taluni di essi hanno una straordinaria importanza. Mi è venuto in mente, signor Presidente,

signori del Tribunale, in questi giorni in cui ho studiato, ho riguardato con i colleghi le carte di questo processo, non è che mi è venuto in mente, mi è venuto davanti... ho scorso un libricolo di un Pubblico Ministero, Dottor Paolo Bornia, un Pubblico Ministero andato di recente in pensione che ha scritto un libro il cui titolo non poteva che attrarmi, evidentemente. Si intitola "Difesa degli Avvocati scritta da un Pubblico Accusatore", quindi evidentemente per me era interessante. E c'è dentro una serie di cose che ho trovato molto interessanti, ma in particolare una mi ha colpito perché mi ha proprio immediatamente richiamato alla mente questo tema dei piccoli elementi che a mio avviso sono stati clamorosamente trascurati e che invece hanno una straordinaria rilevanza in questo processo. Dice a un certo punto il Dottor Bornia: "A volte per noi" parla dei Pubblici Accusatori "sono piccole note a piè di pagina... quelle che per noi sono piccole note a piè di pagine, per l'Imputato sono capitoli fondamentali della vita". Questo non è esattamente, a mio avviso, ma è la mia opinione, un insegnamento a cui si sono attenuti i Pubblici Accusatori in questo processo. Per ogni e-mail, per ogni documento che passeremo in rassegna, noi invece terremo a mente questo insegnamento di un Pubblico Ministero. L'importanza dei documenti, d'altro canto, non può mettere in un cono d'ombra le numerosissime testimonianze che abbiamo avuto nel corso di questo dibattimento. Noi tutti abbiamo il dovere di chiederci perché invece l'Accusa sulle testimonianze non si sia soffermata, sulle prove dichiarative abbia un po' buttato via la sua requisitoria, sia andata un po' di corsa, diciamo così. La risposta è semplice, le testimonianze, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno clamorosamente smentito tutte le tesi accusatorie. Questa circostanza ha reso in modo palmare, a mio avviso, la Pubblica Accusa più debole nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale, e cercherò di dimostrarlo nel corso della mia discussione. E però è certamente per questo motivo, per questa debolezza, che proprio con riferimento al nostro assistito al momento di cercare di individualizzare le sue responsabilità, quando ci aspettavamo, come difesa dell'ingegner Casula, di sentirci addebitare prove, elementi, ci siamo sentiti dire nel corso... cito testualmente le trascrizioni dell'udienza del 21 luglio 2020, ci siamo sentiti dire "parlare di Casula mi sembrerebbe veramente sovrabbondante". Sovrabbondante, signor Presidente, così ha testualmente detto il Pubblico Ministero. Un termine che naturalmente si sarebbe potuto usare soltanto se ci fossimo trovati davanti a delle prove schiaccianti, a un quadro probatorio senza possibilità di replica quasi. A noi ovviamente sembra tutt'altro che sovrabbondante parlare di Casula, e ne parleremo ovviamente, è il nostro compito, il nostro dovere, e parleremo del suo specifico punto di vista, di quello che ci hanno trasferito documenti e testimoni, e che... cosa che cercherò di fare cercando di analizzare con riferimento a ogni singola contestazione contenuta nel capo

d'imputazione. Faremo questo, farò questo oggi, nel corso delle mie circa due ore di intervento. Sezionerò punto per punto il capo d'imputazione e cercherò di analizzare quali prove sono emerse a carico dell'ingegner Casula. Bevo tantissimo, quindi chiedo scusa già da adesso. Partiamo dal principio, e per principio mi riferisco all'interessamento di Eni per OPL 245, nel 2009, e all'avvio del negoziato che ha portato alla stipula del *resolution agreement*. Di quella che è stata invece definita la preistoria, la cosiddetta preistoria di OPL 245, che è pure importante per le ragioni che abbiamo visto, se ne occuperà sicuramente ed egregiamente da par suo, l'Avvocato Alleva. Partiamo quindi dalla prima condotta contestata all'ingegner Casula, la leggo testualmente "sottoscrivendo per conto di NAE gli impegni con Obi". Qui l'imputazione, signori Giudici, fa evidentemente riferimento, lo abbiamo visto durante il corso dell'istruttoria, alla cosiddetta manifestazione di interesse firmata dall'ingegner Casula e inoltrata a Obi il 26 dicembre 2009. Per capire come si sia arrivati a questa manifestazione di interesse occorre tornare a quel momento, cercare di ricostruirne anche i dettagli, per l'appunto. In atti, signor Presidente, signori Giudici, c'è un documento, è un documento che è molto caro al Pubblico Ministero, ma che l'Accusa ha, a mio avviso, totalmente decontestualizzato e interpretato a proprio piacimento. Eppure è un documento che se bene inquadrato nel contesto in cui si è formato dimostra il suo vero valore, il suo significato. Sto parlando dell'e-mail del 14 dicembre 2009. Ciro Pagano invia a Casula un resoconto di un incontro avvenuto con Femi Akinmade, il quale abbiamo letto ieri notizia. Qualche giorno prima, per la precisione 11 dicembre 2009. In questa e-mail Pagano riferiva che Akinmade gli aveva illustrato lo stato del blocco 245, e gli aveva manifestato l'intenzione di Malabu di alienare una partecipazione pari al 40 per cento. Qui ogni singola parola è importante, Presidente. Quindi nell'e-mail Pagano riferisce ad Akinmade... chiedo scusa a Casula, che Akinmade gli aveva illustrato lo stato del blocco... gli aveva illustrato lo stato del blocco 245, e gli aveva manifestato, semplicemente manifestato, l'intenzione da parte di Malabu di alienarne una partecipazione pari al 40 per cento. La Pubblica Accusa ha tenuto a evidenziare che nonostante Akinmade avesse chiesto una manifestazione di interesse, la società non la dette ad Akinmade ma, seppur in un momento successivo, la dette a Obi. Così testualmente il Pubblico Ministero all'udienza del 2 luglio 2020: "Akinmade chiede una manifestazione di interesse ed Eni non la dà ad Akinmade, la darà a Obi". Questo, signor Presidente, è un punto su cui farei ordine, e forse vanno tenute in mente alcune coordinate intanto. Akinmade è un geologo, non è certamente un esperto di operazioni straordinarie, e ce lo dice lui stesso all'udienza del 20 marzo 2019, e ce lo conferma anche il Teste Vicini, che all'udienza del 20 novembre 2019 dice

testualmente “Aveva un *background* di carattere tecnico”. E ancora Akinmade non informa Pagano o in generale Eni dell’esistenza di un mandato ricevuto da Malabu, non lo troviamo da nessuna parte questo elemento. E Akinmade non propone formalmente a Eni di avviare negoziazioni con Malabu suo tramite. Akinmade fa un semplice aggiornamento, cioè aggiorna Eni sullo stato del blocco e segnala l’opportunità di investimento. D’altro canto in quel periodo, in quel contesto, le notizie su OPL 245, che pure erano... diciamo, circolavano da tempo, e ogni tanto venivano fuori, erano già circolate nel 2007, e in questo periodo ritornavano a circolare. E Akinmade informava prontamente Eni, società per la quale per altro aveva lavorato per decenni e con cui continuava a collaborare, talvolta anche contrattualizzato come *consultant*. Quando il Pubblico Ministero dice che Akinmade chiede che suo tramite venga presentata una manifestazione di interesse dice qualcosa che va oltre il dato documentale. Non la troviamo scritta da nessuna parte. Eni presenterà la manifestazione scritta a Malabu, la manifestazione di interessi a Malabu, abbiamo detto, e lo farà circa due settimane dopo, il 26 dicembre. E lo fa correttamente, tramite l’unico soggetto che gli aveva comunicato di essere mandatario in esclusiva, e cioè Obi. Infatti il 14 dicembre 2009, come tutti sappiamo, Obi inoltra al Dottor Armanna un’e-mail con cui comunica di avere ottenuto 2 mesi di esclusiva da Malabu, quindi al contrario di quello che fa Akinmade, Obi comunica di avere un mandato sostanzialmente. Non c’è scritto mandato, dice “Ho ottenuto 2 mesi di esclusiva con Malabu”, pare che l’esclusiva non possa che far riferimento a un mandato. Anche questa e-mail è un’e-mail comunque che conosciamo bene. Obi dice che la mattina successiva, dice in questa e-mail, avrebbe incontrato il titolare del blocco, e sollecita un rapido riscontro da parte di Eni tramite una *non-committal letter of intent*. E chiede di andare l’indomani, alle 8 di mattina, per poter spendere l’interesse del colosso italiano all’acquisto con il *principal*. Anche qui va fatta una parentesi. Il Pubblico Ministero... una questione di ordine. Il Pubblico Ministero dice “in questo processo si utilizzano molto spesso termini inglesi, o comunque termini tecnici, spesso termini tecnici inglesi, servirebbe un glossario” dice il Pubblico Ministero. E sono d’accordo, in effetti anche per il Tribunale probabilmente sarebbe utile. Perché, per esempio, qui ci troviamo di fronte a due espressioni che vanno correttamente interpretate. Che cos’è intanto una *non-committal letter of intent*? È una lettera di intenti non vincolante. Non vincolante, che non impegna chi la presenta. E dico dunque che cosa sarà la manifestazione di interesse di Eni, che Eni presenterà il 26 dicembre 2009, una lettera di intenti non vincolante, come del resto alla fine fortunatamente ha dovuto riconoscere anche il Pubblico Ministero. E ancora, sempre a proposito di glossario, verrebbe da chiedere al Pubblico Ministero “Ma chi è il

*principal?* Il Pubblico Ministero l'ha definito il principale, letteralmente. Le colleghe sanno che mi viene da sorridere perché mi viene sempre in mente, quando vedo questo accostamento tra *principal* e principale una cosa che riguarda mio figlio, che dico loro e loro mi hanno pregato di non dirlo, e infatti io la dico. Mio figlio, che ha studiato in una scuola inglese, quando qualche anno fa gli si chiedeva di tradurre specchio diceva *specs* (fonetico). Ecco, qui *principal* viene tradotto, dalla Pubblica Accusa, con principale. Non è così però. *Principal* ha un significato ben preciso in inglese giuridico, *principal* vuol dire mandante. Testualmente, in inglese giuridico *principal* vuol dire mandante. Malabu è il *principal*, Malabu è il mandante. Malabu è il soggetto che incarica Obi di gestire il negoziato. E tornando a noi, ma perché Malabu dà a Obi il mandato di gestire il negoziato e non lo dà invece ad Akinmade? Vediamo perché. Vediamo tutti quei dettagli che la Pubblica Accusa ha incredibilmente ignorato ma che sono invece, signor Presidente, fondamentali per capire e circostanziare ogni singolo fatto. Partiamo dall'*expertise*. Obi ha una comprovata esperienza nel settore *oil and gas*, ha lavorato tramite la sua società, la Venture Capital Partner... la Eleda Capital Partner, chiedo scusa, non facciamo confusione. La Eleda Capital Partner, la ECP, per importanti operazioni petrolifere. Ha un *network*, ha una rete di professionisti e partner internazionali che gli consentono di offrire un servizio ad ampio raggio, ha una competenza, ha sviluppato significative competenze nel settore M&A, è stato coinvolto quale advisor in transazioni commerciali di ragguardevole valore patrimoniale, con attori di primario livello, per esempio ha lavorato per il Governo nigeriano, e ancora ha lavorato per Chevron e per la United Oil Group, ha BNP Paribas, come confermato anche dalla stessa banca, che definiva la società di Obi di buono *standing* e di ottima reputazione, così come contenuto nell'e-mail, un'e-mail in atti, il documento 54 nella nota finale della produzione Eni. Anche nel periodo di nostro interesse la EVP di Obi era attiva su altri fronti negoziali, e anche questo emerge dai documenti, così come per esempio emerge dallo scambio di e-mail con il legale Rex Nwakodo di Sheridans, il quale proponeva a Obi un'opportunità di investimento con un'altra società nigeriana. Obi poi ha anche un'esperienza di tutto riguardo a livello bancario. Era stato consulente per la Banca Mondiale, e aveva lavorato nel team di acquisizioni e finanza della Salomon Brothers, una delle principali banche di investimento americane degli anni '90. Ma Obi non era neanche uno sconosciuto nel mondo Eni, era da qualche tempo infatti che per il tramite di comuni conoscenze si era presentato al mondo Eni e con una certa frequenza prospettava a Eni alcune possibili attività di *business*. Così succede finché non scrive appunto ad Armanna, mettendo in copia conoscenza l'ingegner Casula nella famosa e-mail relativa alla cessione... al mandato Malabu. E proprio in quell'e-mail... è

proprio da quell'e-mail che emergono le capacità e le competenze di Obi, o comunque che sono riassunte. Perché sono riassunte in una brochure che Obi invia a Eni con questa stessa e-mail, e che d'altro canto Obi non fosse uno sconosciuto per Eni ce lo ha confermato anche il Teste Cerrito. Il Teste Cerrito all'udienza del 12 dicembre 2018 ci ha detto che sapeva chi fosse Obi da ben prima dell'operazione OPL 245, perché era coinvolto in altre iniziative di ricerca di *asset offshore* in Nigeria. E anche il consulente tecnico Kotler ci ha detto che questo non è affatto strano. Che cosa non è strano? Che sia una persona come Obi, con una piccola società, a occuparsi di operazioni così importanti. In società in via... in paesi in via di sviluppo non ci sono le grandi banche, almeno sicuramente non c'erano negli anni di cui ci stiamo occupando, le grandi banche di investimento che si occupano di questo tipo di operazioni. Vi sono piuttosto le piccole *boutique*, come quella, appunto, di Obi, le società cosiddette piccole *boutique*, che si occupano di questo tipo di operazioni. Non ci sono le grandi... Deutsche Bank o le grandi banche di investimento, tipo queste. E nonostante tutto questo, tuttavia, Eni rispetto alle numerose proposte che Obi, nel corso degli anni, presenta a Eni, non si dimostra particolarmente interessata. Si dimostra interessata nel momento in cui arriva un'e-mail su OPL 245. Ma perché si dimostra interessata proprio a OPL 245? Perché Eni conosceva OPL 245, sapeva di che cosa si stava parlando. E comunque Obi, è bene ricordarlo, per *expertise*, *network* e competenza, era sicuramente un soggetto qualificato per poterla gestire. Ed è francamente curioso che il Dottor Armanna, solo molti, molti, anni dopo, e cioè durante il processo, all'udienza del 17 luglio 2019 abbia rilevato un'anomalia nel fatto che Eni abbia inviato la manifestazione di interessi a Obi e non ad Akinmade. È curioso perché se fosse stato sinceramente, genuinamente perplesso, se avesse avuto francamente dei dubbi sul fatto che fosse legittimo o fosse illegittimo, o fosse, non illegittimo, strano per Eni avere un'interlocuzione con Obi piuttosto che con Akinmade, avrebbe potuto dirlo nel momento in cui il fatto è avvenuto. Non risulta da nessuna parte invece che lui sollevò qualche obiezione. Non sollevò obiezioni di nessun tipo, o se ne ricorda, combinazione, in udienza, 17 luglio 2019, quando rivela questa anomalia. Del resto è certo, perché è documentale, che Armanna veniva puntualmente messo a conoscenza delle informazioni ricevute da Akinmade in data 21 dicembre 2009, e cioè ben prima dell'inoltro della manifestazione di interesse inviata a Obi. Ma andiamo avanti, che cosa succede a questo punto? Il Pubblico Ministero dice testualmente "Obi chiede ed Eni risponde. Così, senza verifiche, senza indugio, e risponde a un soggetto privo di mandato". Anche qui, sotto questi tre profili: mancanza di verifiche, dice il Pubblico Ministero, tempistiche singolari e assenza di mandato. E anche qui occorre fare ordine. Occorre fare ordine, mettere ordine e fare chiarezza,

spero una volta per tutte. Innanzitutto a proposito della mancanza di verifiche, non è affatto vero. Eni ha fatto la necessaria valutazione interna prima che venisse presentata la manifestazione di interesse non vincolante, per altro. Non dimentichiamolo. Tali valutazioni vengono svolte tramite le competenti funzioni interne, proprio nei giorni di dicembre. E guardate che OPL 245 non è un blocco sconosciuto, lo abbiamo già detto altre volte, era un blocco ben noto, monitorato già dal 2007, dalle unità tecniche di Eni. Ce lo dice per altro il Teste Bertelli responsabile globale della funzione esplorazione. Così com'è provato anche in atti che Stefano Carbonara, dirigente della divisione esplorazioni, prepara addirittura, signor Presidente, delle *slide*, una nota che abbiamo prodotto, riepilogative delle informazioni tecniche all'epoca a disposizione di Eni. E che queste *slide* vengono presentate nel corso di meeting interni. Prima eh, prima dell'inoltro della manifestazione di interesse. *Meeting* a cui partecipò anche l'ingegner Casula. Questi *meeting* si tennero sia ad Abuja, lo stesso 14 dicembre, sia San Donato Milanese il 18 dicembre, come è stato confermato d'altro canto in aula, davanti a voi, dai testi Bertelli e Vicini. All'esito di questi *meeting* si decise che, sì, valeva la pena di andare avanti. Si parlava di due scoperte a olio significative, anche se in 2.000 metri d'acqua, anche se tecnicamente complesse, e dice testualmente il Teste Bertelli. E sono queste due testimonianze, testimonianze totalmente ignorate dall'Accusa. Totalmente. Ma tornando alla descrizione cronologica dei fatti, Obi il 14 dicembre chiede un riscontro immediato per l'indomani. A proposito, tornando al punto di vista del Pubblico Ministero: Obi chiede, Eni risponde immediatamente. Obi il 14 dicembre chiede un riscontro immediato dunque, per l'indomani. Ma la manifestazione di interesse, come abbiamo detto, arriva dopo due settimane, il 26 dicembre 2009, all'esito appunto delle dovute preliminari valutazioni. Le testimonianze citate e i documenti che abbiamo prodotto ci raccontano una storia davvero diversa da quella raccontata dai Pubblici Ministeri, una storia che dimostra che non è affatto vero che Obi chiede ed Eni risponde. Non è vero in questa primissima fase, non sarà vero nemmeno dopo, come vedremo. E non è vero neanche che viene assecondato in toto. Non è fatto vero. E ciò vale per tutti i passaggi negoziali, che saranno dettagliati nella nota scritta che depositeremo più avanti in esito a tutta la discussione. Però in questa sede, per esempio, basta evidenziare... basti ricordare che nel sollecitare l'invio della manifestazione di interesse, Obi chiede la corresponsione, e questo è un punto importante Presidente, a proposito del fatto che non c'era nessuna pedissequa corresponsione di risposta a qualunque richiesta di Obi. Obi chiede la corresponsione di una somma a titolo di deposito non rimborsabile, che sarebbe stata poi sottratta dal corrispettivo per l'acquisto, e che viene definita in linea con le norme diffuse di settore. Sul punto, per

altro, perché per noi è importante? Perché è proprio l'ingegner Casula a intervenire in uno scambio interno, generato dalla ricezione di tale e-mail, per esprimere la sua perplessità segnalando come un deposito non rimborsabile, *non refundable*, non era in linea con gli standard che utilizzava normalmente Eni. E sulla base dell'avvertimento dell'ingegner Casula si disse a Obi "*It is not nice practice to pay non refundable deposit*", non è negli standard di Eni... vabbè, non traduco perché è compreso da tutti. Abbiamo dunque la prova che Eni, i suoi dirigenti, nel caso di specie l'ingegner Casula, non assecondavano affatto servilmente, così come si è voluto fare credere, le pretese di Obi come appunto la Pubblica Accusa ha cercato di farci credere. Ma un altro punto su cui deve farsi ordine e chiarezza è il rapporto fra Malabu e Obi, e segnatamente il mandato. Lo abbiamo detto, Eni manda a Obi la manifestazione di interesse perché Obi si presente come il mandatario in esclusiva di Malabu. I Pubblici Ministeri dicono che Obi non aveva un'esclusiva, non aveva un mandato, e ciò nonostante Eni gli fa avere la manifestazione di interesse. Anche qui, le prove che sono emerse in dibattimento ci raccontano tutta un'altra storia, una storia che vede i rapporti fra Malabu, Agaev e Obi iniziare già molto tempo prima, addirittura nel 2008. E di questo ci ha detto per altro conferma proprio Agaev in sede di esame. Agaev ci ha detto che aveva deciso di coinvolgere Obi perché quest'ultimo aveva maggiore familiarità con l'industria del petrolio in Nigeria. Ma veniamo al mandato, stiamo al mandato. Non entrerò nel dettaglio delle numerose bozze che vengono scambiate fra Malabu, Agaev e Obi, a partire dall'autunno 2009, da 15 ottobre 2009 per la precisione, perché si è già soffermata la Difesa Agaev, e comunque troverete anche su questo una puntuale ricostruzione nella nostra memoria. Quel che risulta chiaro, chiarissimo, è che quando Eni presenta la manifestazione di interesse Obi ha già raggiunto accordi con Malabu sul mandato in esclusiva. La conferma, signor Presidente e signori Giudici, la trovate in questi documenti, in particolare in DIB 01374, che si intitola testualmente "accordo di esclusiva in relazione all'operazione prospettata", documento totalmente ignorato dalla Procura. Ora siccome non ci dobbiamo nascondere nulla, e l'operazione vuole essere un'operazione di totale trasparenza, per onestà intellettuale noi dobbiamo dire che di tale documento abbiamo soltanto un estratto. Ma il fatto di avere un estratto, cioè di avere come prova un estratto del mandato, di per sé prova, intanto, che un accordo con Malabu esisteva, non era una vanteria di Obi, e comunque la circostanza, come vedremo, è riscontrata da altri documenti. Mi sembra per esempio utile menzionare l'e-mail del 14 dicembre 2009 delle ore 12:32, prima dunque che Obi scrivesse a Eni. È un'e-mail, signor Presidente, che Obi manda ai propri legali dello studio Sheridans, precisamente a Rex Neakodo, cui chiede assistenza legale in relazione a OPL 245,

precisando che... cito la traduzione del punto 6 dell'e-mail "Siamo stati contattati da Malabu Oil per assistere nella dismissione". Il Pubblico Ministero tace su questi documenti, anzi afferma che in questa fase non vi fosse alcun rapporto tra Malabu e Obi. Alcn accordo, alcun mandato. Perché sia chiaro quanto distante sia la ricostruzione accusatoria dalle prove che abbiamo sinteticamente ripercorso, e quanto lontana sia dunque dai fatti, vale la pena ricordare le affermazioni rese sul punto in requisitoria proprio dal Dottor Spadaro all'udienza del 2 luglio 2020, lo voglio citare testualmente, ha detto il Dottor Spadaro "è documentalmente provato che quando Eni comincia a parlare con Eni (sic), e anche dopo, quando conclude degli accordi vincolanti con Emeka Obi, Emeka Obi non aveva nessun mandato da parte di Malabu o da parte di Dan Etete". Nessun mandato. Io voglio dire, ammesso e non concesso che quello sia solo un estratto, tra un estratto di un mandato e nessun mandato intanto c'è una differenza. Ma sappiamo intanto che c'è quell'estratto del 15 dicembre, ma in atti poi c'è una versione integrale. E c'è una versione integrale datata 27 gennaio 2010, che richiama integralmente l'estratto. Cioè quello... o meglio, richiama integralmente l'altro mandato che noi abbiamo in estratto. Dunque il mandato esisteva. E allora signor Presidente, signori Giudici, se è vero, com'è vero, che ciò che emerge dai documenti è scritto sulla pietra, allora siamo di fronte a una requisitoria che sconfessa il dato documentale e si trincerava dietro omissioni e suggestivi accostamenti che ci consegnano una rappresentazione distorta della realtà. D'altro canto non dobbiamo dimenticarci che Eni quel mandato l'ha visto, l'ha visto prima di mandare... prima di continuare la sua trattativa, di mandare il *confidentiality agreement*. E che proprio perché sapeva della sua esistenza, ma non aveva una copia, proprio per questo... questo a dimostrare uno scrupolo, non l'assenza del mandato, subordinava tutti, e dico tutti, i passaggi negoziali all'esistenza del mandato. Eni dunque non pendeva affatto dalle labbra di Obi, erano trattative serissime. Ecco, il Pubblico Ministero dice che "Obi in realtà è collegato a Eni ma formalmente si propone come interfaccia di Etete, interfaccia di Malabu". E questa affermazione, ancora una volta però, si pone in contrasto per esempio con le dichiarazioni di Donatella Ranco, Teste che ha confermato come nei fatti tutti avessero l'esatta percezione dell'esistenza del mandato. Anche qui vorrei leggerlo testualmente quello che dice la Teste Ranco: "Emeka Obi, che era il rappresentante di EVP, in ogni caso si interfacciava con noi sempre facendo riferimento a Malabu", udienza del 27 febbraio 2019. È una Teste. Ma l'affermazione del Pubblico Ministero poi è smentita anche dai documenti, dal fatto che Obi ed EVP avrà contatti con numerosi altri investitori in costanza del processo di vendita, alcuni dei quali sottoscriveranno addirittura, come noi, come noi Eni, dei *confidentiality agreement* per approfondire

l'iniziativa. Ci sarebbe materiale da dilungarsi sul punto, lo faremo, anche qui, signor Presidente e signori Giudici, nella memoria scritta. Ma mi voglio limitare, perché credo che sia di interesse del Tribunale, a un'e-mail del 16 giugno 2010, da Obi ai suoi consulenti di Raiffeisen, appena dopo la ricezione della seconda offerta di Eni, in cui Obi scriveva "Dovremmo ulteriormente continuare i nostri sforzi di marketing per vedere quali altre proposte possano essere ricevute e prese in considerazioni da altri potenziali investitori al fine di formulare raccomandazioni complete a Malabu". Ma onestamente ma chi, senza avere un mandato, si impegna chiedendo a consulenti di questa natura di cercare ulteriori investitori per fare delle operazioni? Per quale motivo lo fa? Per prendere tempo, per quale motivo? E quindi, diciamo, io francamente questo... anche questo assunto della Procura non sono riuscito a comprenderlo. E d'altro canto anche il Teste d'Accusa, cioè Luigi Zingales, all'udienza del 31 ottobre 2018, ha dovuto riconoscere che l'assunto dietro il quale... secondo il quale EVP, dietro EVP ci fossero esponenti della società petrolifera italiana, perché questo è l'assunto della Procura della Repubblica, fosse una vera millanteria di Etete. Millanteria della quale, come accertato giudizialmente dal Giudice Gloster, non viera alcuna prova, perché sappiamo, signor Presidente, e veniamo poi alla prova delle prove, secondo me, che EVP ha promosso un contenzioso nei confronti di Malabu, e sappiamo anche come si è concluso questo contenzioso. L'ha visto vincitore. Il Giudice Gloster ha riconosciuto il suo operato e ha quantificato il compenso di Obi in 110,5 milioni di dollari a carico di Malabu. Adesso, onestamente, qui siamo tutti dei giuristi, ma possiamo immaginare che per l'attività svolta da Obi in favore di Malabu un Giudice della Corte britannica gli riconosca 110,5 milioni di dollari in assenza di un mandato? Francamente io lo trovo talmente intuitivo che tutte le prove che pur ci sono, sono superate da questo dato, che è schiacciate, definitivo. E tuttavia tornerò a parlare di Obi, ma tornerò a farlo al momento opportuno, seguendo la linea del tempo, che consente, come ho detto, una ricostruzione cronologica. Però permettetemi ancora, signor Presidente, una precisazione sulla manifestazione di interesse. Perché qui... e iniziamo a parlare di un personaggio, di cui poi parleremo più avanti. Nella inconcepibile esaltazione delle dichiarazioni del Dottor Armanna, il Pubblico Ministero ha ripreso pedissequamente quanto da lui affermato all'udienza del 17 luglio 2019. In sostanza Armanna dice, rielaboro per semplicità ma questo è il senso, "se firma Casula firma San Donato", e il Pubblico Ministero all'udienza del 2 luglio 2020 puntualmente dice "Il fatto che la lettera manifestazione di interesse sia stata firmata da Roberto Casula e non da Ciro Pagano, per esempio, un qualche rilievo ce l'ha, nella misura in cui Roberto Casula è anche un manager Eni. Quindi il fatto che abbia firmato Casula già di per sé è

un qualcosa di strano, di atipico”. E io vi chiedo: ma perché mai dovrebbe essere strano? Perché è atipico? Dunque, siamo sotto Natale, Casula è in sede, gli altri titolati a firmare sono in ferie, quindi firma l’ingegner Casula per pura ragione di praticità. Una circostanza che per chi ha vissuto la vicenda è del tutto normale, routinaria, viene enfatizzata, diventa sospetta. Non so, firma il dipendente che è in sede, manda l’e-mail quello che è al PC, fa la telefonata chi non è in riunione. Ecco, tutto viene stravolto, tutto viene illuminato sotto una luce di patologie, e così la fisiologia appunto diventa patologia, in forza del sospetto, del pregiudizio. Del resto è la storia di questo processo, è esattamente la storia di questo processo. E comunque l’affermazione del Dottor Armanna è evidentemente scorretta, se firma Roberto Casula non firma affatto San Donato, come dice il Dottor Casula (sic) e come crede... come dice Armanna, scusatemi, e come crede puntualmente la Procura della Repubblica. L’ingegner Casula non aveva alcun potere di rappresentanza di Eni S.p.A., e questo emerge chiaramente dagli atti. Signor Presidente, in atti c’è un ordine di servizio, il numero 492 del 2008, che nell’attribuire i poteri ai vari direttori di regione non contemplava alcun potere di rappresentanza di Eni S.p.A. in capo a Casula, è il documento 14 della nota finale su Armanna. Non c’è nulla strano, nulla di atipico, il motivo per cui firmò Armanna è quello che vi ho detto prima. Le fantasiose contestazioni mosse dal Dottor Armanna su questa primissima fase del negoziato sono numerose. Ripercorrerle tutte, signor Presidente, sarebbe un esercizio senz’altro utile per fornire la plastica dimensione della sua assoluta non credibilità soggettiva e dell’altrettanto assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni, ma non intendo appesantire su questo la discussione con puntuali smentite, lavoro che è stato già fatto dalle Difese che mi hanno preceduto e io intendo adempiere all’impegno che ho assunto con Voi di non ripetere cose già dette. Andando avanti con gli impegni con Obi, tra questi, cui fa riferimento il capo d’imputazione, abbiamo evidentemente anche il *confidentiality agreement*. Abbiamo visto che nell’ambito di operazioni come queste sia normale, una normale prassi, per venire alla stipula di accordi di riservatezza, nell’ottica di regolare la divisione dei dati riservati che il venditore detiene sull’*asset*, onde evitare fughe di notizie suscettibili di pregiudicare il processo di vendita. Che sia così lo sappiamo, diciamo è un fatto abbastanza notorio, ma ce lo confermano in aula il Teste Zappalà all’udienza del 20 febbraio 2019, e anche il consulente tecnico Kotler all’udienza 10 aprile 2019. Nonostante questo il Pubblico Ministero ritiene questo accordo una delle prove più rilevanti del processo e lo fa sulla base di due principali considerazioni. Testualmente dice il Pubblico Ministero “Ancora Emeka Obi non aveva tirato fuori uno straccio di mandato”, ritorniamo al mandato, niente, “un documento che dicesse ‘io rappresento questo signore’. Su queste basi Eni

decise di vincolarsi formalmente a Emeka Obi, firmando quel *confidentiality agreement* il 24 febbraio 2010, il cui articolo 11 espressamente prevede il divieto, senza il consenso di Emeka Obi però, per Eni di parlare direttamente con la propria controparte negoziale naturale. Un accordo firmato da Roberto Casula che prevede quest'obbligo per Eni, ma non c'è nessun obbligo speculare per EVP, che resta libera di parlare con chiunque", udienza 2 luglio 2020. Questo passaggio di requisitoria che ho riportato reca una quantità non indifferente di imprecisioni, di fronte alla quale ancora una volta ci incarichiamo di provare di fare ordine. Innanzitutto non vi è nessun formale vincolo per Eni nei confronti di EVP rispetto al perfezionamento dell'operazione, come del resto si evince chiaramente dal tenore letterale della clausola numero 13 dell'accordo, che forse vale la pena di citare, anche perché, Presidente, di tale chiarezza *in claris non fit interpretatio* si dice, no? Ne leggo testualmente la traduzione "Il presente accordo non costituirà né dovrà essere interpretato alla stregua di un'offerta o un impegno a concludere l'operazione". Cioè veramente verrebbe da dire "Basta leggere", ed ecco la prima imprecisione. Proseguendo oltre, con riferimento al mandato, abbiamo già visto come Malabu lo avesse da tempo conferito a Obi. Ma ci sono, anche qui torniamo di nuovo ai dettagli che ci suggeriva il Dottor Bornia, che mi preme evidenziare. Nella valutazione delle bozze dell'accordo di riservatezza fra Eni e Obi è coinvolto anche l'ingegnere Casula, che il 17 febbraio 2010 invia a EVP il testo corredato dalle revisioni apportate dalle competenti funzioni di Eni. In particolare, signor Presidente, Casula evidenzia che la società aveva la necessità di avere conferma del mandato, che EVP sin dai primi contatti con Eni si era impegnata a esibire in astratto. Mi chiedo e vi chiedo una cosa: ma se Obi non avesse avuto un vero mandato, come vuol far ritenere l'Accusa, Roberto Casula, che è il suo supposto complice nella ricostruzione accusatoria, avrebbe fatto questa richiesta? Avrebbe fatto questa precisazione? Io onestamente non credo. Comunque, come abbiamo visto, il mandato c'era, e infatti due giorni dopo, il 19 febbraio 2010, lo esibiva a Valentina Ferri e a Romina Giordani, durante un incontro presso gli uffici di San Donato Milanese, e alla presenza anche di Donatella Ranco e Roberto Casula. Ce lo dice ancora una volta la Teste Ranco all'udienza del 27 febbraio 2019, e ce lo conferma l'e-mail di Valentina Ferri del 18 marzo 2010. Io spero di non essere troppo noioso nel citare puntualmente gli elementi di prova. Però, Presidente, credo che sia davvero indispensabile. Il mandato, che come detto reca la data del 27 gennaio 2010, riconferma i termini di quello precedentemente, lo ricordavo prima, conferito da Malabu a EVP. Cito testualmente dalla traduzione del documento: "Il presente accordo riproduce integralmente il mandato da voi conferitoci il 15 dicembre 2009", stiamo parlando di quell'estratto che abbiamo citato prima, signor

Presidente, totalmente ignorato dall'Accusa. Ricorderete invece che di questo incontro del 19 febbraio 2010, del mandato del 27 gennaio 2010, si è parlato più volte in sede di esame dei testi e dei consulenti Eni. Siamo dunque al 19 febbraio 2010, Roberto Casula firmerà il *confidentiality agreement* solo successivamente, lo firmerà il 25 febbraio, ed ecco allora la seconda suggestiva imprecisione del Pubblico Ministero: "Emeka Obi non aveva ancora tirato fuori uno straccio di mandato". E abbiamo dimostrato che non è così. E né può valere, francamente, a scusare in qualche modo la Pubblica Accusa la circostanza che il documento non fosse stato materialmente consegnato alla società ma solo esibito in estratto, e questo per un motivo molto semplice: perché fin dalla prima richiesta di consegna del mandato Obi ha sempre sollevato un tema di insuperabile confidenzialità con riferimento ad alcune clausole relative ai suoi rapporti con Malabu. E dal punto di vista di Obi non vi era motivo di portare queste clausole a conoscenza di Eni, del tutto terza ed estranea rispetto al suo rapporto con Malabu, per l'appunto. Proprio le medesime ragioni di confidenzialità venivano poi ribadite da Obi durante l'incontro avvenuto a San Donato, come esaustivamente chiarito dalla Teste Ranco all'udienza del 27 febbraio 2019. La Procura poi sembra del tutto ignorare un elemento che definirei dirimente. Il presupposto della validità del *confidentiality agreement* era proprio il mandato conferito da Malabu a EVP. Se quest'ultimo non fosse risultato valido per l'effetto anche il primo sarebbe evidentemente venuto meno. E infine l'ultima imprecisione che riscontriamo nella requisitoria del Pubblico Ministero in relazione al *confidentiality agreement*, ed è quella relativa alla clausola 11, la cosiddetta *non-circumvention*, ovvero anti aggiramento. L'anomalia principe cavalcata dalla Procura e già compiutamente analizzata dai colleghi che ne hanno illustrato la liceità e la logicità. Io mi limito a dire, signor Presidente, che EVP aveva semplicemente inteso garantirsi sia nei rapporti con Malabu, mediante la stipula di un mandato in esclusiva, sia in quelli con il potenziale acquirente, tramite la speculare clausola anti aggiramento prevista nel *confidentiality agreement*. Obi è un uomo d'affare, pensa a tutelare i propri interessi, e non lo fa solo con Eni, chiaramente. Lungi dall'essere una peculiarità dell'accordo sottoscritto da Roberto Casula o soltanto da lui, come sembra voler fare intendere la Pubblica Accusa, la clausola di *non-circumvention* è una previsione contenuta anche nei *confidentiality agreements* destinati ad altri potenziali investitori, e noi ne abbiamo una prova. Per esempio, in proposito, si può vedere lo scambio di e-mail fra Emeka Obi e Melinda Fan (fonetico) di Dewey & LeBoeuf del 12 maggio 2010, con cui Obi chiedeva al proprio consulente di formulare una clausola addirittura più stringente rispetto a quella proposta a Eni. In sintesi, signor Presidente, perché mi rendo conto che gli elementi sono tanti. Del *confidentiality agreement* non derivava nessun

vincolo rispetto alla prosecuzione del negoziato. Eni era ben consapevole dell'esistenza del mandato alla data della firma dell'accordo. La clausola 11 non è affatto una inconcepibile anomalia, ma solo un comune strumento di tutela negoziale. È pur vero che Eni, e lo stesso ingegner Casula, provano ad eliminarla quella clausola. Attenzione, anche qui, in totale trasparenza. Cero che provano ad eliminarla, provano ad avere il massimo della *discovery* possibile, della cognizione possibile. Tuttavia in considerazione del fatto che Obi aveva un mandato in esclusiva da parte di Malabu, Eni decide di accettarla. Quella bozza quindi non è la prova che Eni fosse consapevole del fatto che fosse inaccettabile, come dicono i Pubblici Ministeri, al contrario è la prova che l'accettazione delle pretese di Obi, laddove accettazione c'è stata, non è mai stata né pedissequa né service, è stato il frutto di contrattazioni, come normalmente avviene tra contratti così importanti a livello internazionale. Né possiamo dimenticare il coinvolgimento delle funzioni competenti di Eni: la discussione, l'attenta ponderazione di ciascun passaggio, il tutto avuto riguardo alle logiche e le dinamiche negoziali. È allora in quest'ottica che devono essere lette le trattative, le negoziazioni, e anche le concessioni, chiamiamole pure tali, che Eni si trova a fare in alcuni passaggi. Tutto comunque nell'ambito di un normale rapporto negoziale. Io, signori Giudici, non parlerò del negoziato relativo al cosiddetto *project clear vision* e alla presentazione delle offerte, perché si è già compiutamente su questo espressa la Difesa Descalzi, però consentitemi di parlare un dettaglio. Anche qui, un piccolo dettaglio. Nel corso del dibattimento il Pubblico Ministero ha lasciato intendere che la competitività del processo di vendita fosse una farsa. Sostanzialmente questo ha detto. Tuttavia negli stessi documenti agli atti troviamo traccia degli altri potenziali investitori e contattati dagli *advisor* di EVP, degli scambi di corrispondenza sul punto fra Obi e i suoi *advisor*, della documentazione predisposta a tal fine. Se Obi fosse stato certo fin dall'inizio del buon esito delle negoziazioni con Eni, se avesse lavorato sostanzialmente per Eni, per la società petrolifera italiana, ma perché mai avrebbe dovuto ingaggiare un tale numero di consulenti, fra cui revisori, banche di investimento, legali, esortandoli a trovare e convincere più investitori possibili? Anche qui la risposta credo che sia impossibile. Sostanzialmente, concludendo da questo punto di vista, è emerso all'esito del dibattimento come la manifestazione di interesse, il *confidentiality agreement* sottoscritto da Roberto Casula non impegnassero affatto la società a portare avanti la trattativa, a proposito del termine impegni riportato testualmente nel capo d'imputazione. Sono rispettivamente l'una la dimostrazione lecita dell'interesse di Eni al blocco OPL 245, e l'altro un accordo di riservatezza lecitamente richiesta dal mandatario di Malabu a tutelare la propria posizione negoziale. Non vi è alcuna prova,

signor Presidente e signori Giudici, ripeto alcuna prova che vi fosse qualcosa di illecito dietro a tutto questo. Ma continuando nella disamina delle singole condotte contestate al nostro assistito nel capo d'imputazione, a un certo punto si fa riferimento al coordinamento fra Casula e Armanna. Su questo punto vale forse la pena di dirsi che tale coordinamento era del tutto normale, avuto riguardo al rapporto gerarchico che c'era fra i due all'epoca dei fatti. Ancora una volta solo il sospetto di pregiudizio possono fare confondere la fisiologia con la patologia. I documenti in atti e le dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria hanno dimostrato che le uniche attività su cui vi era un coordinamento fra Casula e Armanna erano perfettamente lecite e si inserivano nel normale svolgimento quotidiano del loro lavoro. Da nessuna parte invece emerge che Casula si sia mai coordinato con Armanna per svolgere attività anche solo vagamente connotate da un qualche profilo di illiceità. Riporto a titolo di esempio due episodi emblematici, che la Pubblica Accusa tenta di utilizzare per sostenere la tesi di accordi *in re illicita* rispetto al quale però non vi è nessuna prova. Secondo la ricostruzione di Armanna, puntualmente fatta propria dalla Procura, sul finire del mese di dicembre 2009 si tiene un incontro fra Obi, Armanna e Dan Etete a Lagos. A questo incontro Armanna avrebbe presenziato su decisione dell'ingegner Casula, così ci ha raccontato il coimputato Armanna all'udienza del 17 luglio 2019. Ma innanzitutto non emerge da nessun documento e da nessuna dichiarazione testimoniale che Casula abbia preso accordi con Obi per questo incontro e chiesto ad Armanna di andarci. Per la verità, signor Presidente, emerge tutt'altro, ed emerge proprio in forza di quei documenti che secondo il Pubblico Ministero, e anche secondo noi, sono così importanti perché sono scritti sulla pietra. In tale incontro, secondo Armanna, si sarebbe parlato esplicitamente delle commissioni di Obi, e nell'occasione Dan Etete avrebbe accusato Armanna di volergli sottrarre 200 milioni tramite Obi. Ebbene, è documentato, è in atti che nel dicembre 2011 lo studio legale Mcguirewoods inoltrava a Eni la "*Malabu defense*", in cui venivano descritte le conversazioni che secondo la Difesa di Malabu sarebbero intervenute nell'incontro a Lagos in relazione alle *fees* di Obi. Davanti al contenuto della *Malabu defense* il Dottor Armanna sembra andare letteralmente nel panico. Lo dico facendo riferimento a due e-mail che avete nel vostro fascicolo, entrambe del 4 dicembre 2011, inviate in rapida conseguenza dal Dottor Armanna all'ingegner Casula, la prima alle ore 9:28, la seconda alle ore 9:38. Sono i documenti 19 e 20 della nota finale su Armanna. Facendo evidentemente riferimento al contenuto della *Malabu defense*, l'Imputato rispondeva... l'Imputato Armanna, rispondeva impulsivamente a Casula di non aver mai parlato con Etete delle commissioni di Obi, e si giustificava con un tono di evidente imbarazzo, che emerge chiaramente dal tenore

delle e-mail, diceva quindi al suo superiore di essersi limitato a dire, cito testualmente dall'e-mail, "Siamo interessati, potremmo lavorare con Shell ma senza la loro approvazione non andiamo avanti. In ogni caso ci serve evidenza della titolarità di Malabu del blocco e conferma del mandato a EVP se dobbiamo partecipare al *tender*. Mai ho detto che ci rappresentasse, né mai ho parlato di *fees*". Quindi, signor Presidente, delle due l'una, o le circostanze che il Dottor Armanna nega nelle e-mail non si sono mai verificate, ossia i discorsi tra lui ed Etete relative alle *fees* di Obi, e sono state quindi inventate da Malabu nel processo inglese per non pagare Obi e fatte proprie da Armanna nella nostra vicenda per accusare ingiustamente Eni, oppure questi fatti sono effettivamente accaduti ma l'ingegner Casula non era mai stato a conoscenza. *Tertium non datur*, salvo di nuovo voler ricorrere alla strada della speculazione e del sospetto. Non si comprende altrimenti perché Armanna avrebbe dovuto, istintivamente, discolarsi da tali accuse, con il suo collega che nell'ottica accusatoria viene dipinto come suo complice, se non addirittura suo istigatore. Vado all'ultima parte prima di chiedere una brevissima pausa, signor Presidente. Un altro esempio molto eloquente di come anche le prove documentali siano state lette in modo distorto dalla Procura della Repubblica, in questo caso con riferimento sempre al coordinamento fra Casula ed Armanna, è l'e-mail PM3-88, inviata da Armanna a Casula il 7 maggio 2010. I Pubblici Ministeri, tutti e due, in entrambe le requisitorie, fanno riferimento ai messaggi che Armanna avrebbe mandato a Casula. Poi inoltrati al nostro assistito anche via e-mail. Quindi, signor Presidente, qui vi chiedo un attimo di attenzione. Stiamo parlando di messaggi che Armanna invia a Casula e poi li inoltra al nostro assistito via e-mail, che i Pubblici Ministeri, entrambi definiscono "trascrizione di messaggi di testo di Casula e un messaggino di Casula", quindi si inverte il mittente e il destinatario. In realtà è lo stesso Armanna a dirci che sono informazioni che derivano dagli incontri suoi con Akinmade. Casula non ha incontrato nessuno, è stato semplicemente informato da Armanna di quello che Armanna aveva appreso da Akinmade. Anche questo incontro, per quello che c'è stato dato di sapere è stata iniziativa di Armanna. Tuttavia al contrario del primo, in cui secondo Armanna vi sarebbero stati discorsi circa asserite retrocessioni, non si rinviene neanche un minimo riferimento a condotte illecite. Anzi a ben vedere la cosa interessante di questo messaggio è che secondo Armanna il venditore e i suoi consulenti, cioè Obi e Raiffeisen, avrebbero chiesto un deposito a fondo perduto. Ancora un'altra richiesta proveniente da Obi che non verrà mai assecondata. Un'altra prova del fatto che gli interessi di Eni e quelli di Obi erano naturalmente diversi e non erano affatto quelli di Eni asserviti a quelli di Obi. Andando avanti nella disamina del capo d'imputazione, un'altra contestazione che viene mossa a Roberto

Casula è quella di aver preparato insieme a Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja, con il Presidente Jonathan Goodluck. Tale circostanza, come avrà notato sicuramente il Tribunale, è smentita dagli stessi documenti da cui l'Accusa pretende di ricavare un indizio a carico del nostro assistito. L'e-mail è quella rinvenuta tra le carte della cosiddetta valigetta Obi, la quale dà conto di un incontro successivo avvenuto a maggio (inc.) istituzionale del 13 agosto 2010. Obi ed Eni quindi non si vedono prima, non preparano, come dice il capo d'accusa, l'incontro del 13 agosto. Non è affatto vero. Al contrario, e com'è normale che sia nel corso di una trattativa, Obi in qualità di mandatario di Malabu viene aggiornato sull'esito dell'incontro già avvenuto con il Governo. Addirittura dai presunti SMS di Obi, perché di presunti dobbiamo parlare, si evince come Obi avesse proposto a Casula di incontrarsi la sera prima del 13 e Casula lo ignorò beatamente. Gli disse "Guardi, eventualmente ci incontriamo la mattina successiva", cosa che fecero. E l'interesse di Obi ad avere informazioni sull'esito dell'incontro per portare avanti il suo processo competitivo di vendita nell'interesse suo e di Malabu, è testimoniato anche dai contatti successivi che lo stesso ha avuto con i suoi consulenti, quei consulenti che lo aiutavano proprio nella gestione del *project clear vision*, di cui ha parlato egregiamente la professoressa Severino e dunque non mi ci soffermerò. Così come non mi soffermerò neanche sull'incontro istituzionale, la cui piena liceità è stata ampiamente illustrata sia dai testi escussi in dibattimento, sia, da ultimo, dalle Difese sia di Scaroni che di Descalzi. In sintesi nulla di più che la conferma, per la società petrolifera italiana, che le autorità nigeriane gradissero il suo ingresso nel blocco, come era ovvio che sia, perché Eni era un operatore accreditato, riconosciuto, come dice la Teste Donatella Ranco all'udienza del 27 febbraio 2019, e circostanza non da poco era uno dei pochi in grado di operare un blocco così complesso in acque profonde. In definitiva, ancora una volta, da nessun documento in atti o testimonianza acquisita nel corso del dibattimento è possibile ricavare connotati illeciti descritti dalla Procura. Ma veniamo a un'altra delle accuse mosse all'ingegner Casula. Il quale avrebbe... facciamo una pausa, Presidente. Grazie.

*Si dispone una breve sospensione dell'udienza.*

*Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.*

***Arringa della Difesa, Avv. Fornari***

DIFESA, AVV. FORNARI - Grazie Presidente, vado avanti nella disamina parcellizzata del capo d'imputazione. E veniamo dunque a un'altra delle accuse mosse all'ingegner

Casula, il quale avrebbe operato illecitamente, leggo testualmente “tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell, Peter Robinson, e organizzando riunioni con i dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell’affare e il pagamento di commissioni a intermediari e Pubblici Ufficiali”. Volendo analizzare questa parte dell’imputazione, a me pare che tenere contatti operativi con Peter Robinson non sia condotta di per sé penalmente rilevante, soprattutto se abbiamo a riguardo la documentazione in atti che attesta un rapporto improntato a competenza, professionalità e serietà. Troverete infatti discussioni sulla strategia negoziale, sulle condizioni contrattuali ed economiche dell’affare, nulla di oscuro, nulla di illecito. Anche qui, per trasparenza, siamo ben consapevoli che in atti ci sono poi e-mail interne a Shell, il noto compendio RDS, il cui significato può sembrare ambiguo nella lettura che ne dà la Procura della Repubblica. I testimoni di Shell tuttavia hanno avuto modo di spiegarla e di darne un razionale... durante il dibattimento, e in ogni caso della loro inesistente portata probatoria è stata già data evidenza dai colleghi che mi hanno preceduto. Quello che conta, per quanto ci riguarda, è che nell’ambito di questi incontri con Shell venivano sì discussi i termini dell’affare, ma di un affare lecito, portato avanti secondo logiche esclusivamente industriali. Il cuore di queste discussioni, com’è noto, fu certamente il prezzo, e di questo punto parlerà, come detto, alla prossima udienza l’Avvocato Alleva, quindi non mi soffermerò ulteriormente e andrò invece avanti nella disamina del capo d’imputazione. E un’altra contestazione nel capo d’imputazione è quella secondo cui Roberto Casula avrebbe partecipato alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell’Attorney General in Abuja dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l’Attorney General Adoke Bello, e Alhaji Abubakar Aliyu, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell’affare. Come detto, non mi occuperò del prezzo, mi limiterò a ricordare il prezzo massimo che le compagnie petrolifere erano disposte a pagare, era stato individuato ben prima dell’ingresso del Governo, come già rilevato nel dettaglio dalle Difese che mi hanno preceduto. Nonostante ciò il mese di dicembre 2010 è molto importante per la nostra vicenda, in quanto segna la cesura tra la prima fase del negoziato, che al tavolo delle trattative vedeva esclusivamente parti private, ossia le compagnie petrolifere, Malabu e il suo mandatario EVP, rispetto a quelle a cui partecipava il Governo Federale nigeriano nella persona dell’Attorney General. Trattasi, nell’ottica della procura, di una cesura fittizia. “L’Attorney General”, dice la Procura, “c’era già da prima”, lo dice in requisitoria all’udienza del 21 luglio 2020. E qui però a mio avviso il Pubblico Ministero fa confusione, perché sicuramente il Governo in qualche modo, nella figura dell’Attorney General, avrebbe dovuto essere interpellato sin da principio, per esempio per la definizione del settlement agreement, per le conferme

governative rispetto la titolarità, ai termini, alle condizioni della licenza. Ma ben altro è il suo ruolo di partecipante al tavolo del negoziato e poi di vera e propria parte contrattuale che il Governo, per il tramite dell'Attorney General, ha assunto a partire dal rifiuto dell'offerta del 30 ottobre 2010. Negli incontri che si tennero tra il 18 e il 25 novembre 2010, ci hanno parlato lungamente i testi sentiti in dibattimento (Zappalà, Caligaris e Ranco) e sappiamo che gli stessi avevano ad oggetto quelle questioni, gli incontri, quelle questioni che necessitavano di un confronto con il Governo Federale nigeriano, come la definizione dello schema contrattuale, delle condizioni della concessione, nonché la transazione di tutti i contenziosi di cui il Governo era parte. Nella memoria scritta anche di questo parleremo più dettagliatamente, tutte questioni affrontate durante... parleremo approfonditamente di tutte le questioni affrontate durante gli incontri, che sono per altro ben riassunte in un'e-mail dell'ingegner Casula del 24 novembre 2010. Con riferimento invece alla figura di Alhaji Abubakar Aliyu, pure citato nel capo d'imputazione come ulteriore partecipante a queste riunioni, mi sia concessa una sola precisazione. Abubakar presenziava in qualità di consulente di Malabu, ma né Roberto Casula né gli altri dipendenti Eni avevano mai avuto alcun rapporto con lui. Sul punto io vorrei anticipare una possibile obiezione che potrebbe fare l'Accusa, perché in dibattimento, lo ricorderete, il Teste Caligaris interrogato dal Pubblico Ministero ha riferito che fu Casula a integrare il report degli incontri che il Teste aveva redatto aggiungendo i nominativi che conosceva, compreso quello di Abubakar. Così, secondo la tesi dell'Accusa, dimostrando una conoscenza pregressa. E quindi un'anomalia. E tuttavia da questa dichiarazione a mio avviso non si può ricavare alcuna anomalia, significa soltanto che Casula ricordava i nomi dei partecipanti agli incontri e che scrupolosamente lo conosce, capisce, da buon ingegnere, è una persona molto scrupolosa, voleva che fossero indicati tutti i nomi dei partecipanti. E questo proprio, esattamente per il motivo contrario a quello asseritamente immaginato dalla Procura, perché non c'era alcun interesse a nascondere la verità. Non c'è alcun elemento da cui desumere una pregressa conoscenza fra Casula e Abubakar, d'altro canto. Anzi fu il proprio il Teste Caligaris a riferire che in quell'incontro avvennero le presentazioni, e notoriamente le presentazioni fra persone che si conoscono non si fanno. Ancora una volta dunque nessuna prova che gli incontri verso gli uffici dell'Attorney General abbiano avuto un qualche profilo di illiceità. Anzi è emerso documentalmente, tramite prova testimoniale, l'esatto contrario. Il prezzo offerto dalle *oil companies* era stato individuato ben prima dell'ingresso del Governo Federale al tavolo. Gli incontri avevano ragione negoziale ben definita e del tutto lecita. Casula non aveva alcun timore nell'indicare il nominativo di tutte le persone presenti agli incontri, tra le quali lo stesso

Abubakar, con il quale tuttavia non è emersa alcuna conoscenza pregressa. Ma proseguendo nel nostro percorso di parcellizzazione del capo d'imputazione, un'altra delle accuse che viene mossa all'ingegner Casula è quella di essersi ricordato costantemente con Obi nel corso della trattativa, fino a epoca prossima alla stipulazione del *resolution agreement*. L'imputazione evidentemente non può fare riferimento alla prima fase del negoziato, in cui proprio Obi e i suoi consulenti avevano strutturato e gestito il processo di vendita. Mi soffermerò quindi su quei contatti successivi all'uscita di EVP al tavolo del negoziato, che sembrerebbero emergere dal materiale di provenienza Obi, gli SMS e le cronologie rinvenute nella cosiddetta valigetta. Una valigetta, insomma, quello che era. Sono suggestivi in ottica accusatoria. Ma a ben vedere questi contatti, sempre ammesso che ci siano stati e che si siano verificati per come descritti nel materiale citato, se collocati nel giusto contesto, signor Presidente, appaiono del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione del reato di corruzione internazionale. Essi in alcun modo provano infatti la permanenza di Obi all'interno del negoziato quale mediatore di rapporti, o tantomeno quale veicolo di tangente ai Pubblici Ufficiali nigeriani. Per capire quale sia il contesto dobbiamo anzitutto chiederci perché Obi insisteva nel contattare, dopo essere uscito dalla trattativa, il Dottor Descalzi e l'ingegner Casula. E a me francamente sembra molto semplice il motivo. Abbiamo visto quanto Obi si era impegnato per far sì che la trattativa andasse in porto. La negoziazione al tavolo si giovava proprio dei suoi documenti negoziali elaborati dopo mesi di lavoro, grazie anche all'intermediazione di Obi e dei suoi consulenti. Era dunque ovvio, dal punto di vista di Obi, cercare di rimanere in qualche modo in corso. Egli continuava a insistere perché pretendeva il riconoscimento economico del suo operato, riconoscimento che, una volta fuori dalle trattative, aveva visto sfumare all'improvviso, anche perché Etete non era tanto avvezzo a pagare nessuno, sostanzialmente. È in questo contesto che trova collocazione anche quella lettera che il Pubblico Ministero ha definito "eccentrica" e per una volta mi trova d'accordo. In questa lettera si trova scritto "EVP è una società che opera legalmente solo per Agip", e in calce vi è una sigla che la Procura ritiene attribuibile inequivocabilmente all'ingegner Casula. C'è una sigla che sembra R.C., che sembra verosimilmente R.C., nella prospettiva dell'Accusa questa lettera sarebbe la riprova che Obi era un uomo di Eni. L'enfaticizzazione di questa missiva però appare oggettivamente di difficile comprensione, tenuto conto che: è redatta su carta bianca, per cui non è chiara l'origine; anche a voler ammettere che sia siglata dall'ingegner Casula, è siglata evidentemente per ricevuta, circostanza che non implica in alcun modo un'accettazione; il tenore della lettera poi si pone in contrasto con la numerosa documentazione contrattuale in atti, da cui si evince chiaramente che

EVP operava in nome e per conto di Malabu. E a tal proposito non dimentichiamoci che la lettera è stata ritrovata tra i documenti prodotti da Malabu nel corso della causa inglese, proprio al fine di sostenere la sua tesi. Ma ciò che rileva, a parte le supposizioni e le creative ricostruzioni della Procura, è che nel successivo sviluppo del negoziato Obi non avrà più alcun ruolo. Quindi a prescindere dal significato che gli si vuole dare, quello che è certo è che Obi successivamente non avrà alcun ruolo. Non è stato più coinvolto nella trattativa da parte di Malabu o di altri, non ha più partecipato a incontri negoziali, e non ha più inviato comunicazioni negoziali a Eni. I contatti successivi al 4 novembre fra Obi, Casula e Descalzi, dunque, ammesso che ci siano stati così come descritti in quel materiale di dubbia attendibilità, non hanno in concreto alcuna funzione negoziale, in alcun modo quindi tali asseriti contatti possono mettere in discussione che Obi fosse uscito dal negoziato. Si decise di abbandonare Obi, nessun accordo illecito con lui, nessun legame indissolubile. Tuttavia alla luce della clausola di *non-circumvention* contenuta nel *confidentiality agreement*, degli interrogativi di Eni in merito alla sua potenziale violazione, della responsabilità contrattuale che avrebbe potuto derivarne, sarebbe evidentemente stato comunque strategicamente saggio, è questo il motivo per cui gli rispondono Casula e Descalzi, da parte della società italiana mantenere un atteggiamento di apertura rispetto ai tentativi di contatto, onde evitare una frattura che generasse ostilità. A ciò si aggiunga che tali contatti risultano quasi esclusivamente da quel materiale di provenienza Obi, cioè i famosi SMS e cronologia rinvenuti nella cosiddetta valigetta, documenti appunto, come dicevo, della cui attendibilità pare francamente lecito dubitare, come già emerso del resto nel corso del dibattimento e puntualmente rilevato dalla Difesa Descalzi, e ciò almeno per due ordini di ragioni: la prima è che tali documenti sono stati predisposti allo scopo di delineare la linea di difesa di Obi nell'ambito della causa civile promossa nei confronti di Malabu innanzi al *Commercial Court of London*. La logica sottostante è quindi evidente, è una logica di parte. Teniamo a mente questa considerazione, andiamo a guardare questi documenti in dettaglio partendo dagli SMS. La Pubblica Accusa nel corso dell'intero dibattimento li ha utilizzati quale prova dei fatti in essi riportati. A ben vedere per questi documenti, questi SMS chiedo scusa, non risultano essere stati estratti mediante copia forense, e si tratta di una tabella entro cui, per quanto c'è dato di sapere, Obi ha riportato a sua discrezione una serie di messaggi di testo indicando per ciascuna di esse il contenuto, la data, il nominativo, il mittente, il destinatario, e se si trattasse di messaggio in entrata o in uscita. Noi oggettivamente, signor Presidente, signori Giudici, quale garanzia abbiamo della genuinità di questi messaggi e della corrispondenza a verità del loro contenuto? Ma anche a voler ammettere con un atto di fede che i

riferimenti e il contenuto degli SMS siano stati puntualmente riportati da Obi, come può escludersi che alcuni messaggi non siano stati estrapolati, selezionati da conversazioni più ampie e quindi decontestualizzate, oppure aggiunti, elaborati o parzialmente modificati? E analoghe considerazioni debbono essere, con i dovuti distinguo, fatte per la nota *Chrono Unprotected*. Sappiamo innanzitutto che si tratta di un *file* Excel, che per sua natura è modificabile, frutto di una rielaborazione postuma di Obi. E anzi presumiamo di Obi, perché non siamo affatto sicuri, non siamo sicuramente nelle condizioni di potere affermare con certezza chi sia l'autore del documento. Un documento che non solo reca fatti, in questo caso, ma anche valutazioni, riferimenti ad atti processuali, come gli *affidavit* (fonetico), e le difese di controparte. E già questo imporrebbe, credo, massima cautela nella valutazione dell'efficacia probatoria di tali documenti, una *red flag*, Presidente, come quelli di cui tanto si è parlato in questo processo. E tuttavia, lo voglio dire con franchezza anche qui, la nostra non è soltanto una questione di principio, e non è soltanto una questione formale, perché accanto e in aggiunta alle considerazioni che precedono, è doveroso precisare e indicarvi puntualmente che il contenuto di molti di questi SMS, di numerosi passaggi della *Chrono Unprotected*, non hanno trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Di più, in alcuni casi questo materiale appare intrinsecamente contraddittorio, o comunque inconciliabile con ulteriori evidenze documentali acquisite al fascicolo. E qui vi chiedo ancora un po' di pazienza per indicarvi questi elementi. Per quanto riguarda l'ingegner Casula faccio per esempio riferimento ai documenti depositati dalla Difesa Eni con la nota finale su Obi-EVP, in particolare documenti 61 e seguenti. Per non approfittare troppo della vostra pazienza mi limiterò a intrattenervi con un paio di esempi, che però a me appaiono sufficienti a dimostrare come questi documenti non possano essere ritenuti attendibili. Portiamoci per esempio al giorno venerdì 10 dicembre 2010, dalla *Chrono Unprotected* sembrerebbe che Obi abbia incontrato l'ingegner Casula ad un *business lunch* a Milano in zona Scala. Peccato però che questo incontro trovi una smentita. Ho il tecnico del suono, Avvocato... Lo stesso giorno... è importante quindi, diciamo... la battuta non vorrei che interrompesse il discorso di particolare importanza, siamo al 10 dicembre 2010. La *Chrono Unprotected* ci dice che Obi è a Milano in un incontro per un *business lunch* con l'ingegner Casula in zona scala. Smentita. Lo stesso giorno c'è uno scambio di e-mail fra Peter Robinson e l'ingegner Casula, che inizia con un'e-mail delle 10:05, è Robinson che scrive a Casula, leggo testualmente la traduzione: "Roberto, c'è un momento in cui sei disponibile oggi per una breve telefonata di aggiornamento?" firmato Peter. È il documento numero 62 della nota finale di Obi-EVP. Risposta dell'ingegner Casula qualche minuto dopo, ore

10:13 “Sì, non c’è problema, sono in Congo, ti chiamo nel pomeriggio”. Dunque da un lato abbiamo un passaggio della *Chrono Unprotected*, documento da apprezzare con estrema cautela, che il 10 dicembre vorrebbe l’ingegner Casula a pranzo a Milano con Obi, dall’altro lato abbiamo un’e-mail tra l’ingegnere Casula e Peter Robinson, da cui si evince che l’ingegner Casula alle 10 del mattino del 10 dicembre si trovava in Congo. Guardate, a parte questo che mi sembra francamente una smentita non da poco, non è un caso isolato. Portiamoci per esempio al 27 gennaio 2011, Obi registra nella *Chrono* una cena a Parigi con Agaev, Copleston e Colegate. Nella stessa data però Obi registra anche un *evening coffee* con l’ingegner Casula a San Donato Milanese. Ma possiamo fare un altro esempio, l’incontro tra Obi e l’ingegner Casula del 24 gennaio 2011, che stando agli SMS di Obi si sarebbe tenuto ad Abuja intorno alle 18:30. Ma a noi risulta che il 24 gennaio 2011, lo stesso giorno ovviamente, l’ingegner Casula non fosse ad Abuja, bensì a Luanda, in Angola, come si evince chiaramente dai documenti 74, 75, allegati alla nostra nota finale su Obi-EVP. Insomma, come possiamo ritenere questi documenti attendibili, come possiamo ritenerli probanti di quanto in esso tracciato, se essi stessi sono manifestamente contraddittori o comunque in contrasto evidente con altre prove? Eppure sono questi i documenti da cui la Procura trae gran parte degli elementi d’accusa, a volte operando una lettura francamente parziale e a volte anche capziosa. In questo senso, signor Presidente, badate che è proprio la *Chrono Unprotected* a dare atto delle intense interlocuzioni e del lavoro per la finalizzazione del mandato di EVP, per esempio per la finalizzazione del mandato di EVP già nel dicembre 2009. E tuttavia questa parte, consistente parte della *Chrono Unprotected*, che fa riferimento al mandato quello messo in discussione dalla Procura, siccome non fa gioco alla ricostruzione accusatoria viene completamente omessa dalla Procura, che arriva a sostenere che EVP non avesse uno straccio di mandato. Ma tornando a noi, come detto in apertura di questo tema, e anche a voler ammettere i contatti fra Obi, Descalzi e Casula, che questi contatti ci siano stati, dev’esserne esclusa la rilevanza ai fini del reato per cui si procede. Nulla, e dico nulla, che porti a ritenere che ci fosse un accordo corruttivo di cui i dirigenti Eni, e dunque l’ingegner Casula, avessero contezza. Noi abbiamo, signor Presidente e signori Giudici, la piena dimostrazione se guardiamo al primo di tali incontri, quello tenutosi la sera del 29 novembre 2010 a Milano, fra Dan Etete, Emeka Obi, Ednan Agaev, e Roberto Casula per l’appunto, che pure è stato oggetto di particolare attenzione da parte dei Pubblici Ministeri durante il dibattimento e in sede di requisitoria. L’esistenza di questo specifico *meeting* ha trovato riscontro nell’esame di Agaev, il quale sul tema delle commissioni da pagare a Obi ci riferisce che Casula “ha detto che lui non aveva niente a che vedere con questa cosa, ha detto che

questa cosa non lo riguardava in nessun modo perché la questione è tra Malabu e Obi”. Siamo all’udienza del 26 giugno 2019. Casula manifesta chiaramente il proprio totale disinteresse e assenza di voce in capitolo rispetto al tema commissioni di Obi. “*This is not my business*” dice Casula, ed ecco che si sgretola in dibattito un’altra delle accuse mosse all’ingegner Casula, cioè l’aver partecipato a un incontro, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardante le commissioni a Obi. Agaev, poi per altro, racconta che il giorno successivo a tale incontro, quindi il 30 novembre il giorno successivo, ebbe modo di assistere a una telefonata fra Etete e l’Attorney General avente ad oggetto fra le altre cose le *fees* di Obi. In quella telefonata l’Attorney General avrebbe detto a Etete che se lui aveva preso l’impegno avrebbe dovuto pagare. Lo abbiamo sentito all’udienza del 26 giugno 2019. Insomma, volendo tirare le somme la sera prima l’ingegner Casula, alla presenza di Obi ed Etete, chiarì che il pagamento delle commissioni di EVP non era compito né suo né di Eni, tanto che la mattina dopo quando Etete parlò di commissioni lo fece in *camera caritatis* con l’Attorney General alla presenza del solo Agaev, non di certo dell’ingegner Casula né di altri dirigenti Eni. Ciò nonostante in requisitoria abbiamo assistito a una clamorosa imprecisione del Pubblico Ministero, o forse a un suggestivo accostamento. Lascio a voi la valutazione. All’udienza del 21 luglio 2020 infatti il Pubblico Ministero dice che Casula sa che l’Attorney General si sta prodigando per fare avere dei soldi, decine di milioni al broker Obi. Ma è una ricostruzione distorta, signor Presidente, una ricostruzione che, come abbiamo visto, non trova conferma nelle prove. Casula non è neanche al corrente della telefonata tra Etete e l’Attorney General, figuriamoci del suo contenuto. Per concludere su questo tema: i tentativi di Obi di rimanere in corsa, la sua iperattività anche dopo l’uscita dal negoziato e i suoi presunti contatti e incontri con l’ingegner Casula trovano una giustificazione del tutto lecita, ben lontana dall’accusa che viene mossa in questo processo. I documenti utilizzati dalla Pubblica Accusa per sostenere le proprie tesi sono, per loro natura, inattendibili, intrinsecamente contraddittori e sconfessati da altre evidenze, salvo voler sostenere che pure l’ubiquità possa essere possibile in questa vicenda, in cui sembra poter valere tutto. All’unico *meeting* che trova un riscontro nella testimonianza assunta a dibattito, quello del 29 novembre 2010, Casula afferma che le commissioni di Obi non lo riguardavano in alcun modo, “*this is not my business*”. A questo *meeting* non partecipa né in persona né al telefono l’Attorney General, e infine le commissioni di Obi erano dovute da Malabu per pattuizione contrattuale, lo imponeva il monumentale processo negoziale strutturato da EVP e dai suoi consulenti per effetto del mandato ricevuto, tanto che, come sappiamo, tali laute commissioni furono poi riconosciute giudizialmente con una cifra del tutto ragguardevole. Numerose poi sono le

altre condotte di cui al capo d'imputazione, che a mio avviso non meritano nemmeno un approfondimento, non ruberò dunque altro tempo prezioso al Tribunale, si tratta infatti, signor Presidente, di condotte che sembrano essere in qualche modo ricavate dal contratto lavorativo di Casula, per quanto sono limpide e funzionali nello svolgimento della sua professione. Si parla di sovrintendere all'attività del team negoziale, di riportare al proprio superiore, ovvero di presenziare a incontri istituzionali nel Paese in cui la società petrolifera operava da decine di anni, come per esempio l'incontro con il Presidente a Minna il 22 febbraio 2011. Un'ultima condotta elencata nel capo d'imputazione, che invece mi preme affrontare oggi insieme a voi, è quella relativa alle asserite informazioni sui movimenti del denaro successivi alla stipula del *resolution agreement* che sarebbero giunte all'ingegner Casula. Sul punto, signori Giudici, vi confesso che né io né i miei colleghi, che con me hanno letto e studiato ogni singola carta di questo processo, abbiamo trovato anche un solo piccolo elemento che possa far pensare che Casula fosse al corrente dei movimenti di denaro successivi alla stipula del *resolution agreement*. Nonostante i sequestri, le perquisizioni, le intercettazioni, le rogatorie, i numerosissimi mezzi di ricerca della prova utilizzati dalla Procura in questo procedimento, non c'è un solo, e dico uno solo documenti che dia la prova di questa consapevolezza, né ci sono testi che lo hanno riferito, tanto meno vi è la prova che Casula avesse rapporti con Etete, il quale addirittura l'unica volta che si sono incontrati non ha nemmeno voluto parlargli perché non lo considerava... lo considerava troppo poco importante; avesse rapporti con Abubakar, a parte averlo incontrato come rappresentante di Malabu al tavolo delle trattative; avesse mai conosciuto Bayo Ojo; avesse mai parlato con Falcioni di OPL 245. Insomma, l'asserita consapevolezza da parte di Casula dei flussi di denaro successivi al *resolution agreement* si dovrebbe ritenere provata solo ed esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese da Vincenzo Armanna. Elemento questo che mi consente di introdurre un ultimo argomento che riguarda l'intero processo, per la verità, e che abbiamo affrontato... l'intero processo che abbiamo affrontato e l'approccio con cui la Procura lo ha portato avanti, ossia la credibilità del Dottor Armanna. Ebbene, i colleghi che hanno parlato prima di me hanno già affrontato in modo impeccabile il tema della credibilità del Dottor Armanna, e ritengo che il quadro delineato sia esaustivo e ci sia poco da aggiungere. Però alcune considerazioni mi tocca farle, tenuto conto che l'ingegner Casula è stato bersaglio, e comunque il protagonista di molte delle dichiarazioni rese dall'Imputato Armanna nel suo lungo esame dibattimentale che, ricordiamo, ha impegnato 4 udienze di luglio dell'anno 2019. Ma soprattutto non posso esimermi dallo svolgere questo compito in virtù della posizione assunta dalla Pubblica Accusa rispetto alla prova rappresentata

dalle dichiarazioni rese dal Dottor Vincenzo Armanna. Ha detto il Pubblico Ministero in requisitoria all'udienza del 21 luglio 2020 che "il Dottor Armanna è una persona che ha seguito il corso degli avvenimenti dall'inizio e le sue dichiarazioni hanno la precisione e il ricordo concreto dei fatti di chi ha vissuto la vicenda che racconta". La precisione e il ricordo concreto dei fatti. A me francamente pare che la precisione sia quanto di più lontano ci sia dalle dichiarazioni rese dal Dottor Armanna. Abbiamo tutti assistito a un racconto costellato di contraddizioni intrinseche prive di qualsivoglia riscontro, e mi sia consentito a tratti fantasioso a dir poco. Per non parlare del fatto che il nocciolo duro del contributo dichiarativo di Armanna, il cuore dell'accusa, sia un *de relato* che ha trovato una smentita tombale in dibattimento. Tombale dalla stessa fonte chiamato a confermare. È la storia, signor Presidente, signori Giudici, di Victor Nwafor, è la storia di Isaac Eke nei panni di Victor Nwafor 2, è la storia di Salvatore Castilletti. Francamente mi pare quasi inutile tornare su un dettaglio. Quello che colpisce, piuttosto, come già segnalato dai colleghi, è la singolare tenacia dei Pubblici Ministeri nel tentativo di valorizzare questa prova, è una sorta di accanimento terapeutico signor Presidente. Il credito concetto ad Armanna, così come la sua immaginazione e la sua patologica propensione al rischio, sembrano non avere limiti, Armanna *no limits* mi viene in mente di dire. Io mi soffermo solo sul tema delle retrocessioni, tanto caro all'Accusa, quasi che la retrocessione sia di per sé elemento costitutivo del reato di corruzione internazionale addebitato agli Imputati, anche se evidentemente non mi sfugge che possa in astratto costituire un indizio. E mi ci soffermo perché tra le tante dichiarazioni eteroaccusatorie del Dottor Armanna, quella pittoresca e stravagante dei 50 milioni consegnati dentro due trolley, viene attribuita direttamente all'ingegner Casula. Ricordiamo tutti l'esame del Dottor Armanna, udienza 22 luglio 2019, indimenticabile. Quando nel riferire dei 50 milioni di dollari che andarono direttamente agli italiani, l'Imputato affermò che gli stessi erano stati consegnati nella villa di Roberto Casula, quindi primo elemento i 50 milioni vengono consegnati nella villa di Roberto Casula. Le informazioni, come tutte le principali accuse portate dal Dottor Armanna, non sono una sua conoscenza diretta, gli sarebbe stata relazionata da Victor Nwafor alla presenza di un funzionario dell'AISE, e niente di meno che di un Colonnello del Mossad. Il funzionario dell'AISE è stato individuato dal Dottor Armanna in Salvatore Castilletti, che abbiamo sentito all'udienza del 29 gennaio 2020. Le sue dichiarazioni sono, in radice, incompatibili con quelle rese da Armanna. E francamente della credibilità di Salvatore Castilletti, dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, non vedo perché dovremmo avere anche un solo motivo per dubitare. Del mitico Colonnello del Mossad, che aveva suscitato una forte immaginazione in tutti noi,

invece Armanna non ha voluto purtroppo darci il nominativo e non vi è stata pertanto la possibilità di sentirlo. Il Dottor Armanna quindi facendosi portatore delle notizie apprese dal fantomatico Victor prosegue affermando che “nei dettagli parlò di due trolley che venivano scaricati da una vettura e venivano portati nella villa di Casula. Al di là dei dettagli lui fece vedere delle foto in cui c'erano delle persone che scaricavano dei trolley. Queste foto le abbiamo viste in tanti”. Quindi secondo Armanna ci sarebbero delle fotografie della consegna di questi trolley presso la villa di Casula, lo dice espressamente in esame che ci sono, ci fa credere di depositarle con lo stupore di noi tutti, che una volta estratta la copia degli atti depositata in cancelleria all'esito dell'esame ci rendiamo conto che si tratta di foto prese da internet, foto in realtà del modello di trolley, che secondo lui sarebbero stati usati in quella circostanza. Le fotografie del momento in cui i trolley sarebbero entrati a casa di Casula però non abbiamo avuto il piacere di vederle. Ricordiamo poi tutti come questi soldi avrebbero lasciato Abuja, con un aereo in uso a Eni che dalla Nigeria andò in Congo, sempre udienza 22 luglio 2019. Ebbene, le dichiarazioni rese da, appunto, il Dottore Armanna sono rimaste del tutto indimostrate. Farò anche qui un cenno alle prove che questa Difesa si è sentita in dovere di portare a dibattimento, tenuto conto che la consegna dei 50 milioni in contanti presso la casa dell'ingegner Casula ad Abuja, circostanza specificamente, e incredibilmente aggiungere, riportata nel capo d'imputazione. In primo luogo, il profilo tecnico. Il consulente Dottor Lucio Polo ha dimostrato che: 1, l'aereo dell'Eni, il Bombardier Challenger 604 non ha viaggiato dalla Nigeria al Congo con un carico compatibile con quello indicato da Armanna nel periodo da lui indicato; 2, le modalità di trasporto di questo denaro contante prefigurate da Armanna sarebbero state assolutamente irrealizzabili per eccesso di peso e di ingombro (è una relazione di consulenza tecnica da noi fatta fare al Dottor Polo e depositata all'udienza del 20 novembre 2019). Ma a conferma delle considerazioni tecniche svolte dal Dottor Lucio Polo, il Teste Giovanni De Berti, rappresentante della Airfor (fonetico) S.p.A., la società a cui si affidava Eni per il trasporto aereo, ha affermato di essere sempre stato presente alle operazioni di imbarco quando viaggiava l'ingegner Casula, e ha escluso categoricamente di averlo mai visto viaggiare con trolley di quelle dimensioni. Insomma, non ha visto Casula con i trolley traboccanti di dobloni e dollari. Una smentita tombale quindi: dichiarativa, tecnica e documentale, il cui coronamento è stata la mancata conferma da parte delle fonti dirette indicate da Armanna. Victor Nwafor all'udienza del 23 gennaio 2019, Isaac Eke nei passi di Victor Nwafor 2 all'udienza del 29 gennaio 2020, e Salvatore Castilletti all'udienza, anche lui, del 29 gennaio 2020. Ma l'ingegner Casula, signor Presidente, vorrei ricordarvelo, viene individuato dal Dottor

Armana non solo come la persona che riceve queste somme, ma anche come possibile destinatario ultimo di queste somme. Da qui, appunto, la presenza nel capo d'imputazione della contestazione. Insomma, Casula sarebbe stato il beneficiario delle retrocessioni, secondo discutibili deduzioni che già la Difesa Scaroni ha avuto modo di censurare. E cioè dice Armana "Victor mi parlò del *chairman*, però il *chairman* in Nigeria era Casula. Diceva L'ingegner Casula dunque riceve a casa sua 50 milioni in contanti. L'ingegner Casula è possibile sia anche il destinatario ultimo di questi 50 milioni in contanti", ma di questo, al di fuori delle dichiarazioni di Armana, non c'è alcuna traccia. Veniamo ad alcune considerazioni di natura squisitamente giuridica, solo poche battute dinanzi a un Tribunale così esperto. Sull'impossibilità, signor Presidente, di accedere alla tesi della valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni di Armana si sono già soffermate lungamente altre Difese. Richiamo sul punto la puntuale ricostruzione tecnico giuridica svolta dalla Difesa del Dottor Scaroni, che si conclude con un giudizio tranchant, giudizio che condivido appieno e che dice testualmente, mi è piaciuto molto, "tecnicamente impossibile utilizzare questa fonte dichiarativa a fini probatori". Perché diciamolo, signor Presidente, "l'interferenza fattuale e logica", cito parole della Cassazione, "fra le diverse parti del prodotto narrativo, condizione che la giurisprudenza di legittimità pone come ostativa alla valutazione frazionata" nel caso del Dottor Armana c'è, e come, ed è tale da pregiudicare, da compromettere irrimediabilmente l'intera credibilità della fonte. E se la giurisprudenza di legittimità ci chiede di valorizzare ai fini del vaglio di credibilità la coerenza e la precisione del narrato, beh, contrariamente a quanto sostenuto sfrontatamente dall'Accusa la coerenza e la precisione non sono di certo connotati che possiamo attribuire al narrato del Dottor Armana. Narrato destrutturato, così è stato definito dalla stessa Difesa dell'Imputato. Siamo di fronte a un macroscopico problema di intrinseca non credibilità tale da rendere vana la ricerca di riscontri estrinseci, che comunque la Pubblica Accusa ha tentato di portare a dibattimento con esiti che abbiamo visto esser stati catastrofici. E badate che è la stessa Procura della Repubblica all'udienza del 2 luglio 2020 a riconoscere che alcune cose che ha detto non hanno trovato nessun riscontro, altre cose che ha detto, penso al motivo per cui lui ha preso i soldi da Bayo Ojo, sono sicuramente false. Ciò nonostante la Procura ha comunque tentato di riabilitare la portata probatoria delle dichiarazioni di Armana, e all'udienza del 21 luglio 2020 il Pubblico Ministero è arrivato ad affermare che "una serie di circostanze" sto leggendo testualmente "che Armana ha rivelato per primo sono state poi acquisite per altra via, essenzialmente documentale, e di conseguenza non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero ma è pacificamente vero".

A me pare francamente che le poche circostanze riferite da Armanna che hanno trovato conferma nei documenti siano innocue o di dominio pubblico, invece le sue dichiarazioni eteroaccusatorie, quelle importanti, più che trovare conferma nei documenti, tali da elevarle a pacifica verità, si sono scontrate con una clamorosa smentita documentale e testimoniale. Tra le note di produzione documentate dalle Difese Eni il 29 gennaio 2020 c'è anche quella relativa ai principali temi oggetto delle dichiarazioni rese dal Dottor Armanna e dalla documentazione prodotta in quella sede è di immediata lampante evidenza che la stragrande maggioranza di tali dichiarazioni è pacificamente, qui sì pacificamente, sconfessata e quindi falsa. Non voglio entrare nel dettaglio di tutte queste dichiarazioni rese, una puntualissima rassegna del resto è stata già fatta dalla Difesa del Dottor Descalzi. In sintesi ciò che risulta riscontrato documentalmente dalle dichiarazioni di Armanna sono unicamente dati fattuali di contorno, del tutto leciti, di cui l'Imputato era a conoscenza in ragione del ruolo rivestito all'epoca dei fatti. Ma del resto, Presidente, lo sappiamo come agiscono i calunniatori di professione, mescolano verità con mezze bugie, con menzogne, con calunnie, per l'appunto. Tutto ciò che di illecito che l'Imputato ricostruisce attorno, al contrario, non trova alcun riscontro, anzi è smentito da altre risultanze dibattimentali. È questo l'Imputato di cui il Tribunale è chiamato a valutare la credibilità. Presidente, signori del Collegio, è in questo contesto che si inserisce la richiesta di acquisizione formulata da parte di questa Difesa all'udienza del 23 luglio 2019 della videoregistrazione dell'incontro tenutosi il 28 luglio 2014 a Roma. La nota numero 204333 del 2017. Una videoregistrazione in cui il Dottor Armanna ha dato piena dimostrazione della propria spregiudicatezza e del proprio risentimento nei confronti di Eni e dei suoi dirigenti. Una videoregistrazione di un incontro tenutosi, com'è noto, due giorni prima della presentazione spontanea di Armanna in Procura avvenuta il 30 luglio 2014. Una videoregistrazione che nonostante ciò il Pubblico Ministero ha tentato di sminuire, il Pubblico Ministero che all'udienza del 21 luglio 2020 afferma che “nella realtà dei fatti accaduto l'adoperarsi di Armanna è stato semplicemente un rendere dichiarazioni”, semplicemente rendere dichiarazioni. Eppure abbiamo tutti potuto apprezzare il tenore eteroaccusatorio gravissimo delle dichiarazioni di Armanna da cui è nato un processo, questo processo. Per poter valutare compiutamente la credibilità di questo Imputato, signori del Tribunale, io credo che invece che sia necessario analizzarlo più nel dettaglio quel video rispetto all'opera di semplificazione e banalizzazione che ne ha fatto la Procura della Repubblica. Perché, come detto sin dall'inizio, i dettagli sono fondamentali. Partiamo da una premessa intanto: Armanna è stato licenziato da Eni nel 2013, mentre all'epoca della registrazione, nel 2014, lavora

per un fondo saudita che fa investimenti all'estero. Nel corso del 2014 dunque Armanna si occupava di altri affari, e uno di questi affari, come emerge dal video in maniera pacifica, riguardava proprio la Nigeria e l'acquisto di blocchi di proprietà di Eni. Armanna quindi nel parlare del progetto con i suoi interlocutori dice "Abbiamo una bocca enorme, cioè io sono pronto a metterti sul tavolo un gruppo industriale" qui sto leggendo testualmente, sto leggendo la trascrizione testualmente, "un gruppo industriale che si prende il 50 per cento delle raffinerie dell'Eni e ci mette pure dentro l'olio per raffinarlo e ci mette i soldi". Non proprio l'ultimo arrivato, insomma. Non un uomo di basso profilo, come si descrive sempre Armanna durante questo processo ma anche nel corso di quella conversazione. Vedremo come la strategia di Armanna è sempre quella di mantenere profili bassissimi. Armanna tuttavia vede un ostacolo alla realizzazione di questo processo, alle 20:42:13 infatti afferma che bisogna muoversi per ridurre al massimo i problemi sul territorio, vi chiedo un secondo di particolare attenzione, mettendo persone di loro assoluta fiducia. A questo proposito intorno alle 20:36:56 si sente Armanna chiedere "Scusa, ma non riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? Al posto di *Ciro Antonio Pagano*, è un uomo di fiducia assoluta di *Casula*", e per far ciò dice "non escluderei che arrivi un avviso di garanzia, mi adopero perché gli arrivi". Emerge dunque, signor Presidente, signori Giudici, come *Casula* e le persone che gli sono vicine siano un ostacolo per i progetti di Armanna, e ancora sentiamo dire ad Armanna "Noi per fine settembre abbiamo tutto, perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento, guardate che il fiume esce forte". Ore 20:19:09. Il linguaggio evidentemente non è il mio, signor Presidente, è quello del Dottor Armanna. Rispetto alle tempistiche della trattativa ribadisce anche "No, non prima di fine settembre, però con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che si accelererà", due giorni dopo, ricordiamolo, Armanna si presenterà spontaneamente davanti ai Pubblici Ministeri e si presenterà con un disegno ben preciso davanti, lo stesso disegno che trasferirà in quei giorni anche alla stampa, e che sarà oggetto di numerosi articoli di giornali, proprio a partire da settembre. Per altro va sottolineato che il Pubblico Ministero conosceva tale elemento di prova da ben prima che il sottoscritto e la Difesa di Eni lo sottoponessero all'attenzione del Collegio e delle Parti in dibattimento. Eppure aveva valutato di non riversarlo nel fascicolo, affermando di non ritenerlo importante. Di aver depositato, testualmente, "solo ciò che ci sembrava importante rispetto alle dichiarazioni di Armanna", così all'udienza del 23 luglio 2019. Importante rispetto alla propria tesi forse. Invece proprio in questo contesto, dopo aver ascoltato l'esame dell'Imputato Armanna, aver visto il video in questione e aver conosciuto il punto di vista dei Pubblici Ministeri, è maturata la mia scelta. La scelta delle Difese di Eni di

rinunciare al controesame. Io ricordo perfettamente quel momento, signor Presidente, di aver manifestato un forte disagio rispetto a quell'esame che mi aveva portato personalmente a tale determinazione. E questo è un punto su cui vorrei brevemente soffermarmi, vi rubo davvero pochi minuti. Perché come ricorderete il Pubblico Ministero con riferimento alla scelta di non procedere con il controesame in discussione ha detto, e anche qui devo citare testualmente perché si è dilungato non poco su questo elemento, "io mi astengo", in realtà non si è astenuto, "da ogni giudizio che non mi spetta, sentirò quali sono le valutazioni. Devo dire che in quest'aula che mi vide in un processo vecchio rito, 30 anni fa, dopo che quel vecchio rito venne via ci fu insegnato che la verità si forma in dibattito nel contraddittorio. Quando tutta una difesa rinuncia al contraddittorio, rinuncia a controesaminare le fonti dichiarativa previsto dall'articolo 6 della convenzione dei diritti umani, ci spiegheranno il perché". Naturalmente non credo di dovere spiegare il perché al Pubblico Ministero, tuttavia non mi voglio sottrarre. E ricordo, nell'avviarmi alla conclusione, che il contraddittorio è una conquista di civiltà, è una cosa seria. Significa poter conoscere, valutare e decidere se e come rispondere alle accuse rivolte. Significa dialettica, significa contrapposizione delle opinioni. Contraddittorio tuttavia non è sinonimo di controesame, come ritiene erroneamente, a mio avviso, il Pubblico Ministero. Contraddittorio significa mettere tutte le Parti in condizione di parità. Significa dare ad Accusa e Difesa equivalenti opportunità di influire sull'esito finale del processo. Sulla scorta di queste considerazioni dunque nasce la scelta di non controesaminare l'Imputato Armanna, perché il risultato voluto, cioè dimostrare l'assoluta inattendibilità dell'Imputato, questa Difesa lo aveva già raggiunto con le dichiarazioni di Armanna e le risposte dallo stesso date alle domande del Pubblico Ministero. Per la verità aver legato a doppio filo la propria indagine alle dichiarazioni di Armanna è stato, a mio avviso, un errore grave, e aver mantenuto per tutto il processo quel doppio filo è stato un errore gravissimo, di cui la Procura è rimasta inesorabilmente vittima nel momento in cui non ha avuto più il coraggio e la forza di prendere le distanze da quella fonte di non prova. Io personalmente confesso un mio limite, non sono stato in grado di spiegarmi il perché di questa scelta, a mio avviso scellerata, fatta da parte della Procura. Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente, lasciando a voi qualche ultima considerazione. In questo processo di evidente vi è solo quello che manca, ossia la prova del reato. È una mancanza rumorosa e che spaventa se rapportata alle richieste di condanna formulata in questa sede. L'Accusa ha colorito il dibattito di suggestioni, di elementi di contorno, che nulla hanno a che vedere con la prova della corruzione internazionale, un reato gravissimo. Come ho anticipato in apertura, la pur intensa e serrata istruttoria non

ha portato al raggiungimento della prova sul principale elemento costitutivo del reato, elemento centrale, il *pactum sceleris* fra privati e Pubblici Ufficiali. Il Pubblico Ministero quindi ha tentato di disegnare una trama per cui non è falso, e anzi è vero ed è certamente accaduto tutto ciò che è possibile. O meglio ancora tutto ciò che non è impossibile dal punto di vista fenomenico. Solo attraverso questo filtro del sospetto e del pregiudizio dunque, la Procura ha suggestivamente provato a confondere la fisiologia con la patologia, e le luci con le ombre. Le Difese tuttavia non si sono fatte trascinare in questa deviazione dalla strada maestra. Per mero scrupolo difensivo hanno ritenuto di confutare le affermazioni della Procura, questo sforzo difensivo però non deve essere confuso con una passiva e inconsapevole accettazione della più incredibile delle inversioni dell'onere della prova. Siamo ben consci infatti che l'illusione costruita dall'Accusa ha tentato di stravolgere i ruoli e le regole. Ha tentato di imporre alle Difese una prova, nella maggior parte dei casi diabolica. Come posso io dimostrare che un fatto mai avvenuto non è avvenuto? Ed è solo in forza di uno stravolgimento dei ruoli e delle regole che la ricostruzione dell'Accusa potrebbe avere una qualche dignità processuale. L'unico scenario in cui le dichiarazioni di Armanna potrebbero avere un diritto di cittadinanza, in forza di un'elusione secondo cui gli accusati sarebbero costretti a fornire prove negative di fatti che nessuno ha avuto la possibilità di dimostrare. E questo nonostante i numerosissimi tentativi dei Pubblici Ministeri, che hanno combattuto, bisogna riconoscerlo, con una pervicacia contro il dato di realtà, con una pervicacia paragonabile a un peso piuma che combatte contro Mike Tyson. Perché la ricostruzione suggestiva strenuamente portata avanti dalla Procura è stata messa al tappeto (inc.) alla forza dei documenti e alla chiarezza delle testimonianze, come nel caso che ho citato prima della testimonianza di Victor Nwafor che ha smentito clamorosamente le dichiarazioni di Vincenzo Armanna, inferendo un deciso colpo a una delle colonne portanti della tesi accusatoria. Poi di nuovo messa in difficoltà davanti alla contraddittorietà delle numerosissime dichiarazioni rese da Armanna nel corso del suo esame, che il Pubblica Accusa ha teso come un elastico fino al punto di rottura, che è arrivato con il video di cui abbiamo già parlato a lungo. E poi malgrado l'ulteriore colpo incassato la Procura non si è arresa, ha richiesto che venisse sentito Isaac Eke, Teste di riferimento nella ricostruzione di Armanna, ma è andata male di nuovo. E nonostante questo si è rialzata, ancora una volta, perseverando un'ostinata lotta contro i dati di realtà, chiedendo un confronto fra il Teste Isaac Eke e l'Imputato Armanna. E ancora arriviamo alla stessa radicale smentita con Salvatore Castilletti, anch'egli asserita fonte dell'informazione di Armanna, la cui testimonianza si è rivelata un ennesimo colpo durissimo alla tesi accusatoria, sgretolatosi innanzi all'evidenza processuale, e

incredibilmente la Procura ancora una volta ha chiesto un confronto con Armana per Castlilietti. Questo scontro ostinato dimostra una debolezza clamorosa dell'Accusa. La debolezza di chi non vuole arrendersi nemmeno dinanzi a fatti acclarati e persiste nel rincorrere ipotesi, sia consentito di dire, quantomeno fantasiose. Debolezza questa che si manifesta in modo eclatante all'ultima udienza, signor Presidente, quando il Pubblico Ministero ha formulato le sue incredibili numerose richieste di prova ex articolo 507, nel tentativo di compulsare il Tribunale ad allargare in modo assurdo il *thema probandum*, con elementi che dopo quasi due anni di dibattimento e un'approfondita istruttoria non appaiono nemmeno *prima facie* assolutamente necessari per la decisione. Cosa rimane quindi di tutta l'indagine condotta dalla Procura e delle prove acquisite in dibattimento? Rimangono voci correnti nel pubblico; rimangono alcuni esposti di organizzazioni non governative, che si fanno carico di portare all'attenzione dell'autorità queste voci; rimangono moltissimi, tantissimi, articoli di stampa; rimane un'indagine dell'FBI fondata su questi articoli di stampa. Rimangono infine le dichiarazioni eteroaccusatorie di Armana su cui credo di aver detto abbastanza. Per questo signor Presidente, signori del Tribunale, in attesa della discussione del collega Alleva, confido che questo processo si concluderà con l'accoglimento delle nostre richieste. E per quel che mi riguarda, che ci riguarda in particolare, con l'assoluzione di Roberto Casula dai fatti a lui ascritti perché il fatto non sussiste o con la diversa formula che il Tribunale riterrà di giustizia. Vi ringrazio davvero per la pazienza e per l'attenzione.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 20 gennaio 2021.

*La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 12.02.*

